

Nuove Linee Guida

per la richiesta di valutazioni
della conformità accreditate

Aggiornate al nuovo
Codice dei Contratti pubblici

Edizione 2026



Indice

PREMESSA

Scopo delle Linee Guida	5
Definizioni e acronimi	6

PARTE I - Operatori pubblici e privati

1. L'Infrastruttura per la Qualità	8
1.1 Il valore dell'Infrastruttura per la Qualità	10
2. Cos'è la normazione tecnica	11
2.1. Norme tecniche e norme giuridiche	11
2.2. Enti di normazione	11
2.3. Normazione, diritto e legislazione	12
3. Cos'è la metrologia	13
4. Cos'è l'accreditamento	14
4.1. Il ruolo di garanzia	14
4.2. L'Ente Unico nazionale di accreditamento: Accredia	16
4.3. Gli Accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC	16
4.4. L'Accordo di mutuo riconoscimento Global Accreditation Cooperation Incorporated	17
4.5. Principi e funzionamento	19
4.6. Accreditation volontario e obbligatorio	19
4.7. Differenza tra accreditamento e certificazione	20
5. Cosa sono le valutazioni della conformità accreditate	23
5.1. Certificazioni, ispezioni, verifiche e validazioni, prove e tarature	23
6. Quali valutazioni della conformità accreditate si possono richiedere	24
6.1. Certificazioni di sistemi	24
6.2. Certificazioni di prodotti/processi/servizi	24
6.3. Certificazioni di persone	25
6.4. Ispezioni	25
6.5. Prove e analisi mediche	26
6.6. Tarature	26
6.7. Verifiche e validazioni	27
6.7.1 Verifiche per il controllo delle emissioni	27
6.7.2. Verifiche delle asserzioni etiche	29
6.8. Biobancaggio di campioni biologici	29
6.9. La certificazione accreditata: ciclo di accreditamento	30
7. Il marchio Accredia sulle attestazioni della conformità	31
7.1. Marchio di accreditamento	31
7.2. Marchio Multi Activities	32

PARTE II - Committente Pubblico

1. Le valutazioni della conformità accreditate nelle Direttive europee	33
1.1. Etichettature e DAP/EPD	33
2. Le norme del Codice dei Contratti tra continuità e innovazioni	35
2.1. Art. 42 e Allegato I.7 sez. IV: la verifica della progettazione	38
2.2. Art. 80 e Allegato II.5 "Etichettature"	40
2.3. Art. 105 e Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo di vita	41
2.3.1. <i>Equivalenza rispetto a certificazioni secondo standard internazionali extraeuropei</i>	43
2.3.2. <i>Costo del ciclo di vita</i>	43
2.4. Art. 100 e Allegato II.12: i requisiti speciali di partecipazione e il sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici	44
2.5. Art. 106 e Allegato II.13 "Garanzie per la partecipazione alla procedura" e art. 117 "Garanzie definitive"	45
2.6. Art. 108 "Criteri di aggiudicazione"	48
2.7. Art. 116 e Allegato II.14 "Collaudo e verifica di conformità"	49
3. I casi di obbligatorietà	50
3.1. I Criteri Ambientali Minimi	51
4. Il processo di approvvigionamento: come usare le valutazioni della conformità accreditate	53
4.1. Preparazione/pianificazione	53
4.1.1. <i>Utilizzo delle certificazioni e dei marchi</i>	55
4.2. Pubblicazione e trasparenza	57
4.3. Presentazione delle offerte, apertura e selezione	61
4.4. Valutazione e aggiudicazione	63
4.5. Esecuzione del contratto e collaudo/verifica della conformità finale	64
4.6. Criticità ed errori comuni	65
5. Il principio DNSH	71
6. La UNI/PdR:125, uno strumento per la parità di genere negli appalti	73
Appendice 1 - Le valutazioni della conformità accreditate e la sostenibilità	75
Appendice 2 - Percorso guidato per verificare un certificato di accreditamento	82
Appendice 3 - Modello di certificato della conformità alla norma UNI EN ISO 9001	92

La Guida

La pubblicazione delle “Linee Guida” rientra tra le attività di formazione e informazione che Accredia svolge regolarmente per favorire la corretta redazione dei bandi di gara, per quanto riguarda i riferimenti, non solo all’accreditamento, ma più in generale all’Infrastruttura per la Qualità (IQ) ovvero il sistema complesso che unisce la normazione tecnica, la metrologia, l’accreditamento e la valutazione della conformità.

Accredia è l’Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal Governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, ad attestare la competenza e l’imparzialità degli organismi di certificazione, ispezione e verifica, e dei laboratori di prova e taratura. Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico.

www.accredia.it

Scopo delle Linee Guida

L'interesse e l'attenzione per il sistema delle valutazioni della conformità accreditate (certificazioni, ispezioni, verifiche e validazioni, prove, tarature) sono cresciuti costantemente negli anni, in ambito internazionale, europeo e nazionale. Sono sempre più evidenti agli operatori del mercato le potenzialità di semplificazione e affidabilità insite nell'Infrastruttura per la Qualità rappresentata da metrologia, normazione tecnica, accreditamento, valutazione della conformità e sorveglianza sul mercato.

Per poter sfruttare pienamente le potenzialità del sistema, tuttavia, è indispensabile utilizzare in modo corretto e consapevole gli strumenti delle certificazioni, ispezioni, verifiche e validazioni, prove e tarature accreditate, rilasciate dagli organismi di valutazione della conformità secondo le norme tecniche e obbligatorie applicabili.

Nonostante i progressi compiuti nella diffusione della cultura della Qualità, è ancora difficile riportare correttamente ed efficacemente, in un bando di gara o in una richiesta di offerta, i requisiti relativi a tali strumenti.

Le "Nuove Linee Guida per la richiesta di valutazioni della conformità accreditate" di Accredia nascono per facilitare il richiamo all'accreditamento e alle valutazioni della conformità accreditate nei bandi di gara e nelle richieste di offerta. Offrono un supporto utile anche ai fini dell'acquisto di servizi o prodotti certificati sotto accreditamento, tenendo conto dell'attuale quadro di riferimento normativo. Il documento si rivolge dunque a stazioni appaltanti, committenti privati e, più in generale, a tutti gli operatori del mercato (incluse, ad esempio, le società che erogano finanziamenti in relazione agli obblighi di rendicontazione).

Per facilitare la lettura, le Linee Guida sono suddivise in due parti e tre appendici.

Parte I

Pensata per tutti gli operatori interessati, sia pubblici sia privati.

Parte II

Pensata specificamente per le esigenze del committente pubblico.

APPENDICE 1

Le valutazioni della conformità accreditate e la sostenibilità

APPENDICE 2

Percorso guidato per verificare un certificato di accreditamento

APPENDICE 3

Modello di certificato della conformità alla norma UNI EN ISO 9001

Definizioni e acronimi

Ai sensi del Regolamento CE 765/2008, che costituisce il riferimento normativo delle valutazioni della conformità sotto accreditamento, in questo paragrafo si specifica il significato dei termini principali del mondo della valutazione della conformità.

«Accreditamento»

Attestazione, rilasciata da un organismo nazionale di accreditamento, che un determinato organismo di valutazione della conformità, soddisfacendo i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, è competente per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità.

«Organismo nazionale di accreditamento»

L'unico organismo che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento (per quanto concerne lo Stato italiano, l'organismo nazionale di accreditamento è Accredia).

«Valutazione della conformità»

L'attività atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, a un processo, a un servizio, a un sistema, a una persona o a un organismo siano state rispettate.

«Organismo di valutazione della conformità»

Un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.



Il linguaggio è tecnico: non è possibile utilizzare sinonimi, termini che sembra possano avere il medesimo significato di quelli elencati. Per evitare dubbi e incertezze applicative, devono sempre essere usati i termini corretti per fare riferimento alla definizione indicata.

Sigle e acronimi principali

EA	European co-operation for Accreditation
EA MLA	EA Multilateral Agreement - Accordo di mutuo riconoscimento in ambito EA
IAF	International Accreditation Forum
IAF MLA	IAF Multilateral Agreement - Accordo di mutuo riconoscimento in ambito IAF
ILAC	International Laboratory Accreditation Cooperation
ILAC MRA	ILAC Multilateral Recognition Arrangement - Accordo di mutuo riconoscimento in ambito ILAC
GLOBAL	Global Accreditation Cooperation Incorporated
GLOBAL MRA	GLOBAL Multilateral Recognition Arrangement - Accordo di mutuo riconoscimento in ambito Global
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità
SGA	Sistema di Gestione Ambientale
SCR	Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
SGE	Sistema di Gestione dell'Energia
PRD	Prodotto
ISP	Ispezione
PRS	Personale
V&V	Verifiche e Validazioni
AB	Accreditation Body (Ente di Accreditamento)
CAB	Conformity Assessment Body (Organismo di valutazione della conformità)
OdC	Organismo di Certificazione
OdI	Organismo di Ispezione
OdV	Organismo di Verifica e Validazione
LAB	Laboratorio di Prova
MED	Laboratorio Medico
PTP	Organizzatore di Prove Valutative Interlaboratorio
LAT	Laboratorio di Taratura
RMP	Produttore di Materiali di Riferimento
BBK	Biobanca
CAM	Criteri Ambientali Minimi
CEN	European Committee for Standardization
EN	European Standards
ISO	International Organization for Standardization
IEC	International Electrotechnical Commission

1 L'Infrastruttura per la Qualità

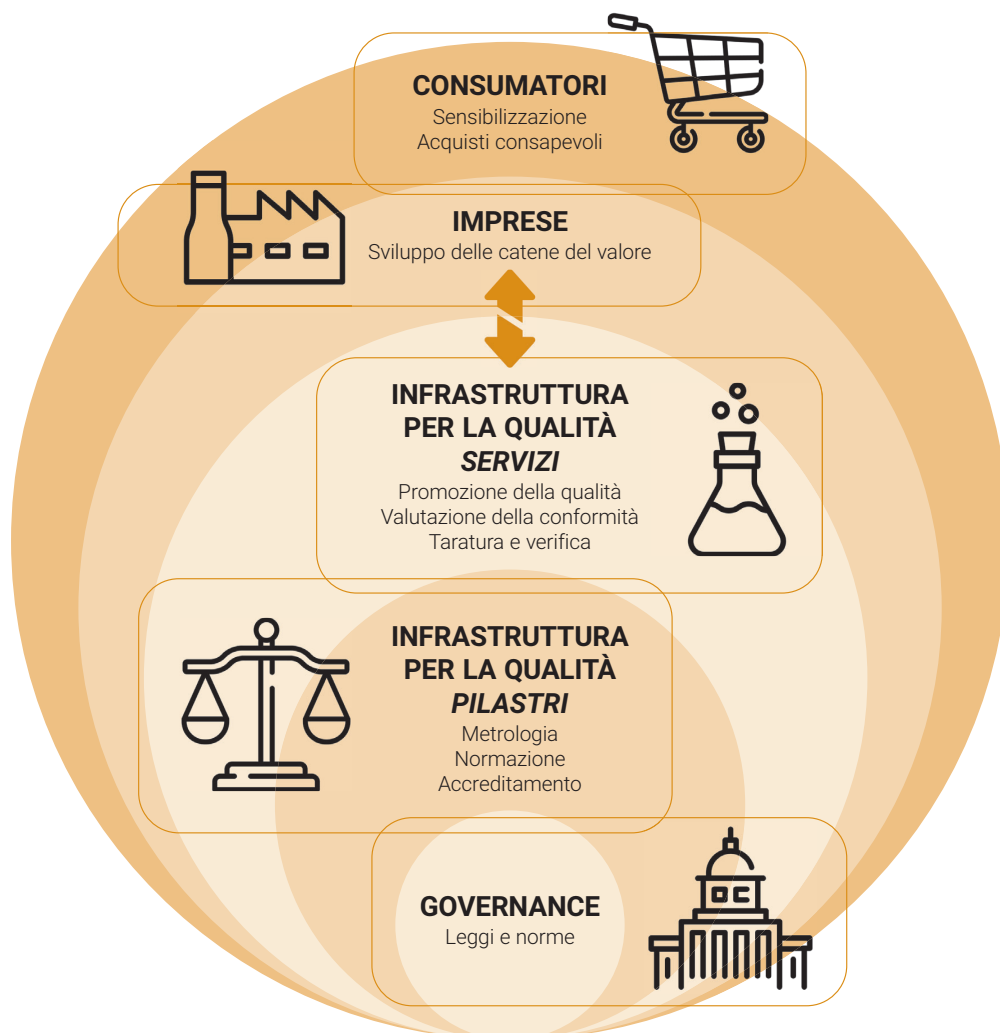
L'Infrastruttura per la Qualità (IQ) è il sistema di "qualità e conformità" che le società industriali avanzate hanno costruito per assicurare il funzionamento dei mercati, tutelare la salute e sicurezza dei consumatori e proteggere l'ambiente. Le quattro componenti dell'IQ – normazione tecnica, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità – agiscono in maniera sinergica per formare una struttura integrata, che comprende strumenti e processi idonei a stabilire che i requisiti di qualità e sicurezza dei prodotti e servizi immessi sul mercato siano conformi alle esigenze e aspettative degli utilizzatori e degli stakeholder in generale (Istituzioni, imprese, consumatori).

In dettaglio, i pilastri dell'Infrastruttura per la Qualità, che ha una dimensione nazionale (NQI), europea e internazionale (InQI), sono:

- **normazione tecnica/standardizzazione:** l'adozione di sistemi comuni di misura o di riferimento, definiti con il coinvolgimento di tutte le parti, nell'interesse della collettività.
- **metrologia:** la scienza della misurazione corretta e affidabile, comunemente suddivisa nei settori della metrologia scientifica, industriale e legale.
- **accreditamento:** l'attestazione, da parte di un Ente autorevole che agisce quale garante super partes, della competenza e imparzialità di un organismo di certificazione, ispezione e verifica, o di un laboratorio di prova e taratura, ecc. che viene qualificato per svolgere determinate attività di valutazione della conformità.
- **valutazione della conformità:** la verifica dei requisiti definiti nella normativa di riferimento riguardo a prodotti, processi, sistemi di gestione, persone. Sotto questa definizione rientrano, tra le altre, le attività di certificazione, ispezione e verifica, verifica e validazione, le prove di laboratorio e le tarature.



Infrastruttura per la Qualità (IQ)



Fonte: UNIDO, www.unido.org

1.1 Il valore dell'Infrastruttura per la Qualità

L'Infrastruttura per la Qualità garantisce affidabilità, semplificazione, qualità, integrazione tra i mercati. Benché il sistema necessiti di un elevato grado di certezza per poter funzionare correttamente, è evidente che non sarebbe possibile né per il consumatore finale né per il committente pubblico effettuare in autonomia, all'atto dell'acquisto, verifiche, valutazioni e prove finalizzate a confermare l'effettività delle caratteristiche richieste per i propri usi o imposte dalla normativa o dalla documentazione di gara, oppure offerte dagli operatori economici come migliorative degli standard minimi. Il processo subirebbe anche la potenziale disomogeneità dei criteri di valutazione adottati da ciascun committente, che sarebbe in contrasto con i principi, parimenti fondamentali, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e produrrebbe un effetto distorsivo del mercato.

A livello internazionale ed europeo, è quindi emersa la necessità di istituire dei sistemi di verifica e misurazione delle caratteristiche dei materiali e dei prodotti offerti, nonché di valutazione della conformità dell'attività imprenditoriale svolta a determinati requisiti, normative e standard, che fossero improntati all'omogeneità e oggettività dei criteri di valutazione, all'imparzialità e alla professionalità degli accertamenti condotti e che, quindi, potessero essere ritenuti assistiti da una particolare "fiducia" circa l'effettività e la correttezza dei risultati attestati.

Nell'ambito di tali sistemi, è infatti una terza parte indipendente – che esercita l'attività di accreditamento – a garantire il rispetto delle norme da parte degli organismi accreditati e l'affidabilità delle attestazioni della conformità da essi rilasciate sul mercato.

La possibilità di utilizzare le valutazioni della conformità accreditate nell'ambito del procurement, sia pubblico che privato, costituisce una straordinaria opportunità di reale semplificazione dei compiti dei soggetti coinvolti nella gestione degli appalti.

Le valutazioni della conformità dei requisiti richiesti dal committente o imposti dalla normativa, dalla documentazione di gara e/o offerti dai concorrenti, vengono infatti esternalizzate e svolte da soggetti controllati, qualificati e operanti in modo imparziale. Al contempo, le valutazioni della conformità accreditate, dando particolare certezza in ordine alle caratteristiche attestate, costituiscono uno strumento di promozione e garanzia dell'effettività delle strategie di acquisto perseguite da ciascun committente.

Affidarsi all'Infrastruttura per la Qualità rappresenta una scelta efficace sia per i committenti pubblici e privati ai quali garantisce una particolare affidabilità dell'effettività scelte e delle strategie di acquisto compiute, sia per le organizzazioni – pubbliche e private – che decidono di accreditarsi o di ottenere valutazioni della conformità dei propri sistemi/prodotti/servizi.

2 Cos'è la normazione tecnica

2.1. Norme tecniche e norme giuridiche

Le "norme tecniche" rientrano nel concetto di "normazione volontaria", diverso da quello di "norma giuridica". Volendo semplificare, la norma giuridica è una regola cogente, obbligatoria, prescrittiva, dettata in via autoritativa da un'entità che ha il potere di emanarla. Il complesso delle norme giuridiche costituisce il "diritto". Le norme sono contenute in "fonti" di diversa natura e rango, come le leggi, i decreti legislativi, i decreti-legge, i DPR, i regolamenti europei, ecc. Le norme tecniche, invece, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, qualitative, organizzative, di sicurezza...) di un prodotto, servizio, processo o persona, secondo lo stato dell'arte, e sono il risultato della condivisione di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo. Le norme tecniche sono, perciò, volontarie e condivise. Scopo della normazione tecnica è contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema socio-economico, fornendo gli strumenti di supporto all'innovazione tecnologica, alla competitività delle imprese, alla tutela dei consumatori e alla protezione dell'ambiente. La normazione può colmare con riferimenti certi e condivisi gli ambiti economici e sociali privi di riferimenti ufficiali, nonché semplificare il quadro di riferimento regolamentare con appropriate integrazioni applicative. I valori caratteristici della normazione e dei suoi meccanismi di funzionamento sono la coerenza, la trasparenza, l'apertura, la consensualità, la volontarietà, l'indipendenza e l'efficienza.

2.2. Enti di normazione

UNI (Ente Italiano di Normazione) e CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) sono associazioni private senza scopo di lucro riconosciute dallo Stato e dall'Unione europea, che da circa 100 anni elaborano e pubblicano in Italia norme tecniche volontarie – le norme UNI e CEI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Ai sensi del Regolamento UE 1025/2012, UNI e CEI sono riconosciuti dalla Commissione europea come organismi nazionali di normazione, tenuti al rispetto di requisiti di processo e strutturali (monitorati con un sistema di peer assessment) in termini di:

- imparzialità e consenso;
- efficacia e rilevanza;
- trasparenza e apertura ai soggetti deboli;
- consistenza e stabilità economico-finanziaria.

I positivi effetti indotti dalla normazione sono documentati a livello macroeconomico nei Paesi in cui l'applicazione è più diffusa e consolidata (Germania, Francia, Gran Bretagna) e quantificati nell'intervallo compreso tra lo 0,3% e lo 0,8% del PIL, che per la Germania significa oltre 17 miliardi di euro.

L'attività di UNI

Ai fini di queste Linee Guida, per le materie sulle quali può normare, è più rilevante l'attività di normazione di UNI, svolta da una struttura multilivello articolata in quasi 1.100 organi tecnici e da 7 organizzazioni esterne indipendenti – gli Enti Federati – sotto la supervisione della Commissione Centrale Tecnica.

L'avvio di un progetto di norma UNI ha sempre origine dagli stakeholder che utilizzeranno e/o beneficeranno dei suoi effetti: imprese, professionisti, commercianti, Pubblica Amministrazione, consumatori, ecc. Tutte le norme – siano esse nazionali o di origine CEN o ISO – vengono elaborate negli organi tecnici, grazie al prezioso lavoro volontario degli esperti, attraverso due fasi di inchiesta pubblica che garantiscono la massima trasparenza e democraticità del percorso. I rappresentanti di tutte le parti interessate possono partecipare all'iter di elaborazione di una norma, intervenendo ai lavori degli organi tecnici o semplicemente inviando i propri commenti nelle fasi di inchiesta pubblica.

UNI è inoltre presente con rappresentanti di elevata competenza negli organi tecnici CEN e ISO, con ruoli di conduzione dei lavori nei settori di importanza strategica per il Made in Italy, a tutela della posizione di leadership tecnica nazionale.

2.3. Normazione, diritto e legislazione

Anche se norme tecniche e norme giuridiche si muovono su piani differenti, sono possibili delle interazioni e delle sinergie. Se una norma giuridica richiama una norma tecnica prescrivendone l'osservanza, quest'ultima diventa obbligatoria e non è più volontaria. Parliamo, in questo caso, di regola tecnica. È altresì possibile una coregolamentazione: il Legislatore può affidare alla normazione tecnica la definizione degli elementi sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di legge. La scelta di applicare o meno le norme alle quali la legge fa riferimento resta comunque del tutto volontaria.

I valori caratteristici della normazione rendono le norme espressione di un diritto mite, partecipato e rispettoso dei bisogni del mercato, la cui applicazione si integra con la regolamentazione cogente, in una logica di semplificazione, efficacia ed efficienza del sistema a vantaggio della società.

3 Cos'è la metrologia

La metrologia è una scienza con un impatto diretto sulle attività socio-economiche. Senza misure affidabili e precise, lo scambio di beni e servizi sarebbe inefficiente e le imprese avrebbero difficoltà a innovare e competere. Secondo la letteratura scientifica, la metrologia, intesa nelle sue componenti di misurazione e taratura degli strumenti di misura, fornisce molteplici benefici attraverso canali diversificati: maggiore trasparenza e superamento delle asimmetrie informative tra acquirente e produttore, minori costi di transazione, efficienza economica e sostegno all'innovazione.

Le misurazioni sono elementi insostituibili nei processi di decisione basati su dati, in ambito scientifico e tecnologico, nel commercio, per la protezione dell'ambiente. La misurazione consiste nel confronto, realizzato direttamente o con la mediazione di un qualche strumento, tra una grandezza fisica e una quantità di riferimento prestabilita (l'unità di misura), in modo da riportare come risultato di misura un'informazione affidabile sulla relazione tra le due proprietà.

La garanzia che i risultati di misura siano interpretati nello stesso modo da tutti i soggetti interessati si fonda sulla condizione che le unità di misura siano proprietà di oggetti stabili e accessibili, i campioni di misura, che il sistema metrologico attuale produce e rende disponibili ovunque sia necessario tarare strumenti a cui è richiesto di fornire misure che siano riferibili alle unità di misura definite internazionalmente.

L'attività di INRiM

I focus

INRiM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica), istituito con il D.Lgs. 38/2004, realizza, mantiene e sviluppa i campioni di riferimento nazionali delle unità di base del Sistema Internazionale delle Unità di Misura (SI) e delle rispettive unità derivate, operando inoltre a sostegno del Sistema Nazionale di Taratura, rappresentato dai laboratori accreditati, per la disseminazione dei campioni nazionali di misura, garantendo la riferibilità delle misure a livello nazionale e la loro comparabilità a livello internazionale.

4 Cos'è l'accreditamento

4.1. Il ruolo di garanzia

Il Regolamento (CE) 765/2008, emanato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in tema di accreditamento, vigilanza del mercato e controllo sui prodotti, in vigore dal 1° gennaio 2010, disciplina la valutazione della conformità dei prodotti, la marcatura CE e la responsabilità di chi immette i prodotti sul mercato, inclusi gli importatori, individuando gli strumenti opportuni per il rafforzamento del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e conferendo uno specifico ruolo all'istituto dell'accreditamento (la vigilanza è stata assorbita dal Regolamento UE 1020/2019, in vigore dal 16 luglio 2021). Il Regolamento prescrive inoltre che le attività di accreditamento vengano svolte in conformità ai requisiti delle norme tecniche internazionali ISO/IEC serie 17000.

L'accreditamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza, indipendenza e imparzialità, degli organismi di valutazione della conformità (CAB) e quindi del valore e della credibilità delle attività che questi soggetti svolgono: certificazioni, ispezioni, verifiche e validazioni, prove, tarature, ecc.

Pertanto, in ambito europeo, accreditamento e valutazione della conformità sono diventati strumenti ufficiali per assicurare alle Istituzioni, alle imprese e ai consumatori l'elevato grado di affidabilità dei certificati della conformità e di taratura, delle dichiarazioni di verifica e dei rapporti di prova e di ispezione, che accompagnano i prodotti e servizi che circolano sul mercato. Queste attestazioni vengono rilasciate dai CAB accreditati dopo aver verificato e accertato che beni e servizi sono conformi ai requisiti di qualità, sicurezza e altre eventuali proprietà, fissati dalle norme obbligatorie e volontarie.

Gli organismi sono di differente tipologia a seconda del tipo di valutazione della conformità che svolgono e per la quale vengono accreditati. La loro competenza viene infatti accertata dall'Ente Unico di accreditamento – Accredia in Italia – per uno o più specifici schemi e, all'interno di tali schemi, per settori di attività: per le certificazioni dei sistemi di gestione, ad esempio, Accredia si riferisce alle specifiche classificazioni settoriali definite da EA/IAF.

Accredia (Ente Unico nazionale di accreditamento) svolge attività di accreditamento sia in ambito volontario che in ambito obbligatorio, secondo le norme tecniche internazionali applicabili per i diversi soggetti che effettuano valutazioni della conformità.



Organismi di valutazione della conformità

Organismi e attestazioni di valutazione della conformità

Valutazione della conformità	Organismo di valutazione della conformità	Norma di accreditamento
Certificazione di sistemi di gestione (qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.)	Organismi di certificazione di sistemi di gestione (qualità, ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ecc.)	UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1
Certificazione di prodotti/servizi	Organismi di certificazione di prodotti/servizi	UNI CEI EN ISO/IEC 17065
Certificazione di persone	Organismi di certificazione di persone	UNI CEI EN ISO/IEC 17024
Ispezione	Organismi di ispezione	UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Verifica e validazione (dei claims)	Organismi di verifica e validazione	UNI CEI EN ISO/IEC 17029
Verifica e validazione delle dichiarazioni ambientali di prodotto, delle emissioni dei gas serra, della carbon footprint	Organismi di verifica e validazione	UNI CEI EN ISO/IEC 17029 UNI EN ISO 14065
Prova	Laboratori di prova	UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Taratura	Laboratori di taratura	UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Analisi	Laboratori medici	UNI EN ISO 15189
Prove interlaboratorio	Organizzatori di prove valutative interlaboratorio	UNI CEI EN ISO/IEC 17043
Produzione di materiali di riferimento	Produttori di materiali di riferimento	UNI CEI EN ISO 17034
Misure di riferimento nella medicina di laboratorio	Laboratori che eseguono misure di riferimento nella medicina di laboratorio	UNI CEI EN ISO/IEC 17025 UNI EN ISO 15195
Biobancaggio di campioni biologici	Biobanche	UNI ISO 20387

4.2. L'Ente Unico nazionale di accreditamento: Accredia

Il Regolamento CE 765/2008 prescrive che l'accreditamento sia svolto dagli Enti Unici di accreditamento di ciascuno Stato membro, in Italia da Accredia. Accredia è l'Ente designato dal Governo italiano, costituito come associazione senza scopo di lucro, che opera sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Autorità nazionale per l'accreditamento.

L'Ente è membro di EA, IAF, ILAC e Global Accreditation Cooperation Incorporated, e firmatario di tutti i relativi Accordi internazionali di mutuo riconoscimento MLA e MRA.



Accredia - L'Ente italiano di accreditamento

4.3. Gli Accordi di mutuo riconoscimento EA, IAF e ILAC

EA (European co-operation for Accreditation) è l'associazione che la Commissione europea ha individuato come infrastruttura UE di accreditamento, ai sensi del Regolamento CE 765/2008, con il compito di svolgere la sorveglianza sugli Enti Unici di accreditamento in ciascuno Stato membro. Gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento europei EA MLA sono accettati a livello internazionale da IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation). Questo significa che le valutazioni della conformità accreditate da un Ente firmatario degli Accordi EA MLA sono valide per tutti gli Enti firmatari degli Accordi IAF MLA e ILAC MRA.

La partecipazione di Accredia agli Accordi MLA e MRA garantisce la competenza e il rigoroso rispetto delle procedure. Verifiche incrociate (peer assessment) tra gli Enti membri di EA, IAF e ILAC attestano la correttezza rispetto alle norme internazionali e l'uniformità del modo di operare di tutti gli Enti firmatari in Europa e nel mondo.

Gli Accordi internazionali assicurano quindi la validità e la credibilità dell'accreditamento quale efficace strumento di qualificazione degli operatori della valutazione della conformità sul mercato europeo e mondiale, e assicurano che le attestazioni di valutazione della conformità, rilasciate da organismi e laboratori sotto accreditamento di un Ente firmatario, siano riconosciute e accettate a livello internazionale.

4.4. L'Accordo di mutuo riconoscimento Global Accreditation Cooperation Incorporated

Global Accreditation Cooperation Incorporated

Dal 1° gennaio 2026 è operativa Global Accreditation Cooperation Incorporated, l'associazione nata dalla fusione tra IAF e ILAC per rappresentare in modo unitario gli Enti di accreditamento e gli stakeholder della valutazione della conformità a livello globale. L'integrazione in un'unica struttura, che assume progressivamente i ruoli di IAF e ILAC, consente di semplificare e rendere più efficiente il sistema della valutazione della conformità, evitando duplicazioni negli assessment, armonizzando politiche e procedure e favorendo un'applicazione coerente delle norme tecniche nei diversi settori e contesti nazionali.

Il nuovo Accordo internazionale di mutuo riconoscimento di Global Accreditation Cooperation Incorporated MRA copre tutti gli ambiti di accreditamento riconosciuti dagli Accordi IAF MLA e ILAC MRA, offrendo un percorso unico a livello internazionale per l'accettazione dei risultati delle verifiche svolte sotto accreditamento.



FAQ di Global Accreditation Cooperation Incorporated

Il riferimento agli Accordi Global MRA

Fino alla data di transizione (prevista 2029)

Fino alla data di transizione e fino alla definizione dei processi e delle procedure interne di Global Accreditation Cooperation Incorporated, IAF e ILAC condurranno le normali operazioni senza alcun cambiamento. Gli Accordi IAF MLA e ILAC MRA rimarranno operativi per gli Enti di accreditamento firmatari e per gli organismi di valutazione della conformità da essi accreditati.

I risultati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità nell'ambito dell'accREDITamento rilasciato dagli Enti firmatari degli IAF MLA o degli ILAC MRA resteranno validi e continueranno a essere accettati nel quadro degli Accordi stessi. Le regole relative all'uso dei marchi IAF MLA e ILAC MRA, da soli o in combinazione con il logo di un Ente firmatario continueranno a essere disponibili per l'uso consentito.

Dopo la data di transizione (dal 2029)

Dal 1° gennaio 2026 alla data di transizione, si prevede che i membri di IAF e ILAC saranno trasferiti a Global Accreditation Cooperation Incorporated. A partire dalla stessa data, IAF e ILAC non saranno più operativi, ma rimarranno in vita per un periodo di tempo che consentirà, tra l'altro, la gestione e la protezione continua dei marchi IAF MLA e ILAC MRA. IAF e ILAC saranno sciolti quando la protezione dei marchi IAF e ILAC non sarà più necessaria. Gli Accordi IAF MLA e ILAC MRA confluiranno nei Global Accreditation Cooperation Incorporated MRA, con il riconoscimento dei risultati delle valutazioni della conformità accreditate esistenti, che continuerà senza interruzioni.

Sarà necessario un certo periodo di tempo affinché i Regolamenti e le specifiche internazionali, che attualmente utilizzano il riferimento ai servizi accreditati coperti dagli IAF MLA o dagli MRA ILAC, siano modificati per essere associati a Global Accreditation Cooperation Incorporated invece che a IAF o ILAC. Global Accreditation Cooperation Incorporated lavorerà con tutti i suoi membri per garantire che i riferimenti agli IAF MLA e agli ILAC MRA non siano più presenti nei Regolamenti e nelle specifiche e che i relativi marchi non siano più utilizzati.

Nel corso del tempo i Regolamenti e le specifiche dovranno fare riferimento solo a Global Accreditation Cooperation Incorporated. Inoltre, a un certo punto sarà possibile utilizzare solo il marchio Global Accreditation Cooperation Incorporated MRA e non saranno più riconosciuti gli accreditamenti coperti da IAF o ILAC. Si prevede che i marchi IAF MLA e ILAC MRA non potranno più essere utilizzati tre anni dopo la data di transizione.

4.5. Principi e funzionamento

L'accreditamento viene ottenuto e mantenuto dagli organismi di valutazione della conformità a seguito di verifiche – iniziali e periodiche – svolte da Accredia in base alle norme tecniche volontarie ISO/IEC serie 17000 e di quelle obbligatorie applicabili. L'obiettivo è offrire fiducia costante nel tempo circa una serie di requisiti di base (principi dell'accreditamento) che organismi e laboratori devono rispettare.

- **IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA** rispetto ai richiedenti il servizio di valutazione della conformità
- **ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE** rispetto alle attività di valutazione della conformità svolte (consulenza, o attività non compatibili con la terzietà)
- **COMPETENZA** di tutto il personale coinvolto nei processi di valutazione e delibera della conformità
- **RESPONSABILITÀ**: l'organismo ha la responsabilità di valutare un numero di evidenze oggettive sufficienti sulle quali basare le proprie decisioni circa la conformità
- **RISERVATEZZA**: l'organismo non può divulgare alcuna informazione riservata ottenuta durante il processo di valutazione della conformità
- **GESTIONE DEI RECLAMI**: l'organismo deve gestire in modo rapido e accurato i reclami provenienti dai clienti e/o dal mercato
- **RIFERIBILITÀ**: il laboratorio di taratura, o il produttore di materiali di riferimento, deve produrre un certificato che origina esso stesso riferibilità

4.6. Accreditoamento volontario e obbligatorio

In ambito volontario, l'accreditamento è richiesto spontaneamente dagli organismi che intendano ottenere un'attestazione autorevole della propria competenza e correttezza operativa. Vi sono ambiti particolarmente sensibili nei quali gli organismi che valutano la conformità di specifiche categorie di processi, sistemi, persone, prodotti e servizi devono essere obbligatoriamente accreditati.

Questo avviene, ad esempio, per il biologico e i prodotti agroalimentari di qualità e per i prodotti marcati CE, che possono essere immessi sul mercato solo dopo che ne sia stata attestata la conformità, oltre che agli standard tecnici, anche alle norme applicabili per il settore (leggi, direttive, regolamenti, provvedimenti settoriali) da parte di organismi accreditati e autorizzati dall'Autorità competente (Ministero o altra PA). Nel caso degli organismi che controllano i produttori di articoli sottoposti a marcatura CE, l'accreditamento è pre-requisito per ottenere, oltre all'autorizzazione dell'Autorità (Ministero di riferimento), anche la notifica alla Commissione europea da parte del Ministero delle imprese e del Made in Italy.

4.7. Differenza tra accreditamento e certificazione

Accreditamento e certificazione sono entrambe attività di valutazione della conformità, ma si distinguono per le diverse responsabilità degli operatori, le aree di competenza e le norme applicabili. L'accreditamento è svolto da Enti che operano in conformità alla norma internazionale ISO/IEC 17011 e alle altre regole obbligatorie. È garanzia di competenza e imparzialità dei soggetti accreditati, e non riguarda direttamente i beni o i servizi certificati, i prodotti testati o ispezionati, o gli strumenti tarati. Nel caso dei laboratori, l'accreditamento dimostra che il soggetto soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per specifiche attività di prova, di analisi e di taratura.

La certificazione assicura la qualità di prodotti, servizi e sistemi di gestione, attestandone la conformità a requisiti fissati da norme tecniche specifiche (es. UNI EN ISO 9001 per la qualità o UNI EN ISO 14001 per l'ambiente) ed eventuali prescrizioni obbligatorie. A differenza dell'accreditamento, si limita ad attestare la conformità alle norme, senza garantire il rispetto di principi etici. Un laboratorio certificato soddisfa i requisiti relativi al sistema di gestione, ma non può dimostrare la competenza tecnica del suo personale e la disponibilità di tutte le risorse tecniche, tali da garantire l'accuratezza dei risultati di prova, di analisi e di taratura.



Un organismo accreditato può ottenere la certificazione UNI EN ISO 9001?

È opportuno ricordare che un organismo di valutazione della conformità accreditato per qualsiasi attività **non può essere certificato secondo la norma ISO 9001** con uno scopo di certificazione che sia il medesimo per cui è stato accreditato (come espresso nel [parere dell'EA CC del 08/01/2021](#) relativo a "EUROLAB Question: Certification of laboratories due to ISO 9001").

A titolo di esempio:

- un organismo di certificazione dei sistemi di gestione per la qualità può certificarsi ai sensi della norma ISO 9001 solo per attività diverse dalla certificazione che offre sotto accreditamento ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17021-1, ad esempio per eventuale attività di formazione;
- un Organismo di Ispezione per la "verifica della progettazione ai fini della validazione" può certificarsi ai sensi della norma ISO 9001 solo per attività diverse dalle ispezioni svolte sotto accreditamento ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17020, ad esempio per eventuali attività di Project Monitoring, Due Diligence o di formazione.

Le stazioni appaltanti, pertanto, nella stesura delle gare non dovrebbero richiedere un certificato di sistema di gestione per la qualità con scopo coincidente con l'attività svolta sotto accreditamento.

Per approfondimenti si veda la [Circolare informativa DC N° 27/2025](#) "Chiarimenti su riferimenti legislativi in scopi di Certificazione di Sistemi di Gestione" circa la possibilità che lo scopo di una certificazione di sistema di gestione richiami riferimenti legislativi.





Pratiche da evitare

1. Richiedere che la taratura sia effettuata da un laboratorio in possesso di certificazione del proprio sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, anziché da un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
2. Richiedere requisiti che siano già insiti nel valore dell'accreditamento (es. imparzialità e indipendenza).
3. Richiedere attività che sono vietate all'organismo accreditato (es. consulenza, assistenza tecnica).
4. Richiedere un accreditamento generico senza dettagliare lo scopo di accreditamento



Pratiche corrette

1. Richiedere che l'organismo sia in possesso di accreditamento valido, rilasciato da Accredia o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA o IAF MLA o ILAC MRA o Global MRA.
2. Richiedere che l'accreditamento sia rilasciato per lo schema di valutazione della conformità (certificazione del sistema di gestione, del prodotto, svolgimento di prove o tarature, ecc.) appropriato a garantire l'oggetto del bando (affidamento di un servizio, acquisto di un prodotto, affidamento di prove o tarature, ecc.).

5

Cosa sono le valutazioni della conformità accreditate

5.1. Certificazioni, ispezioni, verifiche e validazioni, prove e tarature

Le valutazioni della conformità accreditate sono le attività svolte da organismi e laboratori accreditati su prodotti e servizi, sistemi, processi e persone, finalizzate ad attestare il rispetto dei requisiti fissati dalle norme obbligatorie o volontarie per la loro immissione e circolazione sul mercato. Le valutazioni della conformità svolte dagli organismi e laboratori accreditati sono comprovate dalle corrispondenti attestazioni.

Sigle e acronimi principali

Valutazione della conformità	Attestazione
Certificazione (di sistemi di gestione, prodotti/servizi, persone, ecc.)	Certificato di conformità
Ispezione	Rapporto di ispezione
Verifica e validazione	Opinione di verifica
Prova	Rapporto di prova
Taratura	Certificato di taratura
Analisi mediche	Rapporto di analisi
Prove interlaboratorio	Rapporto di prove valutative interlaboratorio
Produzione di materiali di riferimento	Foglio informativo di prodotto e certificato di materiali di riferimento
Misure di riferimento nella medicina di laboratorio	Certificato di misura di riferimento in ambito medicale
Biobancaggio di campioni biologici	Rapporto del materiale biologico e dati associati



Best practice

1. Richiedere che la certificazione di un sistema di qualità aziendale ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 sia rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 **per lo specifico scopo**.
2. Richiedere che un rapporto di ispezione sia rilasciato da un organismo di ispezione accreditato **per lo specifico scopo**.

6 Quali valutazioni della conformità accreditate si possono richiedere

Il dettaglio delle valutazioni della conformità che possono essere attualmente richieste a organismi e laboratori accreditati è riportato analiticamente nella sezione “Servizi accreditati” del sito web di [Accredia](#). Nell’indicazione delle norme tecniche di riferimento per le quali si chiede una valutazione della conformità accreditata, è importante non mettere l’anno di emissione, perché vincolerebbe la conformità ad un set di requisiti che potrebbe essere modificato in revisioni successive, alle quali il soggetto dovrebbe in ogni caso adeguarsi per non perdere l’attestazione della conformità. Nel seguito si elencano le tipologie più diffuse, riportate analiticamente nella sezione “[Come accreditarsi](#)” del sito web di Accredia.

6.1. Certificazioni di sistemi di gestione

Sono svolte da organismi di certificazione di sistemi di gestione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. La certificazione di sistemi di gestione per la qualità assicura la capacità di un’organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse e i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti, nonché l’impegno a migliorare continuamente tale capacità. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricadono in questo elenco gli organismi che certificano secondo le norme:

- **UNI EN ISO 9001** - sistemi di gestione per la qualità;
- **UNI EN ISO 14001** - sistemi di gestione ambientale;
- **UNI EN ISO 45001** - sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro;
- **ISO/IEC 27001:2022** - sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni;
- **UNI CEI EN ISO 50001** - sistemi di gestione dell’energia;
- **UNI PdR 125/2022** - sistemi di gestione per la parità di genere.

6.2. Certificazioni di prodotti/processi/servizi

Sono svolte da organismi di certificazione di prodotti e servizi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065. Riguardano un bene, un servizio o un processo produttivo. La valutazione della conformità può riguardare tutte o solo alcune caratteristiche dell’oggetto, in particolare quelle contenute nella norma o specifica tecnica di riferimento. In alcuni casi viene valutato anche il processo di fabbricazione del bene o di fornitura del servizio, oltre all’effettuazione di prove/misurazioni sui prodotti/servizi; pertanto, il giudizio positivo e la fiducia nella sua conformità si estendono nel tempo. Attraverso il certificato, il produttore o fornitore può dimostrare al mercato la propria capacità di ottenere e mantenere la conformità dei prodotti realizzati o dei servizi erogati. A tal fine viene usato il marchio della conformità, che viene apposto sulla confezione del prodotto o altri supporti.

6.3. Certificazioni di persone

Sono svolte da organismi di certificazione di persone secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Attestano il possesso e il mantenimento nel tempo delle abilità e delle competenze (conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità) che rendono i professionisti idonei a svolgere determinate attività. Il certificato della conformità rappresenta il riconoscimento formale, da parte di un organismo di parte terza indipendente rispetto al professionista valutato, dei requisiti necessari per poter operare con competenza in un determinato settore di attività. Le certificazioni delle figure professionali sono uno strumento primario alla base dei processi di costruzione della qualità. Motivano il professionista ad acquisire, mantenere e migliorare con continuità, nel tempo, le necessarie competenze.

6.4. Ispezioni

Sono svolte da organismi di ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. L'ispezione è un esame critico, svolto in un certo momento, a fronte di requisiti specifici o a criteri più generali. Fotografa lo stato della conformità di un determinato progetto, prodotto, servizio, impianto o processo in un preciso momento. È ovviamente possibile programmare una nuova verifica in un periodo successivo. Inserita in un contesto più ampio, l'ispezione può essere utilizzata come attività di supporto in uno schema di certificazione di prodotto, può precedere la manutenzione, o anche semplicemente fornire informazioni sull'oggetto ispezionato, senza che vi sia alcuna dichiarazione della conformità. Tra le tipologie di ispezione più diffuse, si ricordano:

- Verifica della progettazione (comprese quelle ai fini della validazione);
- Verifica sulla esecuzione delle opere (controllo tecnico anche ai fini del rilascio della Decennale Postuma - norma UNI 10721);
- Ispezioni su prodotti e componenti per le costruzioni;
- Ispezioni su prodotti e processi industriali (vedi processo di saldatura, recipienti in pressione, ecc.);
- Ispezioni su veicoli completi e loro componenti (caschi, freni, luci, impianti GPL, motori stazionari, ecc.);
- Ispezioni quali-quantitative, draft survey, campionamenti, inventari, ecc.
- Verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici ai sensi del DPR 462/2001;
- Verifiche ai sensi della Direttiva 2010/35/UE (T-PED);
- Verifiche ai sensi della Direttiva 2014/68/UE (Attrezzature a Pressione).

Le ispezioni possono essere dirette a verificare la conformità a requisiti specifici o, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, anche a requisiti generali.

6.5. Prove e analisi mediche

Le prove e le analisi di laboratorio consistono nella determinazione di una o più caratteristiche del prodotto secondo metodologie ben definite. A seconda del settore merceologico, si avranno prove accreditate secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o analisi mediche accreditate in base alla norma UNI EN ISO 15189 e, svolte rispettivamente da laboratori di prova e laboratori di analisi mediche. Vi sono molteplici ambiti nei quali i laboratori possono eseguire prove sotto accreditamento, come la sicurezza alimentare, l'informatica e le telecomunicazioni, l'automotive, la metalmeccanica e la siderurgia, il campo forense, ferroviario, tessile, elettrico, civile e ambientale, la sanità animale, l'antidoping, ecc.

6.6. Tarature

Le tarature svolte da laboratori di taratura accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 consentono di determinare l'errore di indicazione di strumenti e sistemi di misura e i valori dei campioni di misura, allo scopo di rendere riferibile la misura prodotta e il valore rappresentato. La riferibilità è data dalla concatenazione di misurazioni che collegano il campione primario, che rappresenta la grandezza misurata, con le misurazioni effettuate dallo strumento tarato, ed è determinata principalmente dallo strumento di riferimento, dalla procedura messa in atto per tarare, dalla competenza di chi effettua la taratura e dalla corretta attribuzione, per ogni misurazione, di un errore di misura, di cui occorre verificare l'esattezza. Se l'indicazione di uno strumento o il valore di un campione sono riferibili, allora sono posti in relazione con la grandezza che esprimono, con una incertezza corretta e affidabile; pertanto, permettono valutazioni di merito affidabili.

6.7. Verifiche e validazioni

Le attività di verifica e validazione sono svolte da organismi di verifica e validazione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 e garantiscono che dichiarazioni o affermazioni (c.d. claim) siano veritiere e plausibili. I concetti in dettaglio:

- **verifica:** conferma di un claim, attraverso l'esibizione di evidenze oggettive, che dimostrano che specifici fatti si sono verificati o specifici requisiti sono stati rispettati. Si tratta di una conferma di veridicità: un bando di gara potrebbe richiedere, ad esempio, prodotti esistenti sul mercato per i quali l'impatto ambientale del processo produttivo sia inferiore a parametri predefiniti.
- **validazione:** conferma di un claim, attraverso l'esibizione di evidenze oggettive, che dimostrano che i requisiti relativi all'utilizzo o all'applicazione previsti verranno soddisfatti. Si tratta di una conferma di plausibilità: un bando di gara potrebbe richiedere che l'impatto ambientale in fase di utilizzo di beni e servizi sia inferiore a determinati limiti, oppure che la performance energetica di un edificio o un impianto riduca del 10% i consumi energetici in 2 anni.

Con la verifica/validazione si dà garanzia che l'asserzione sia vera o plausibile nel momento in cui viene valutata, sulla base degli elementi disponibili in quel momento, e non prevede attività di sorveglianza successive.

6.7.1. Verifiche e validazioni dei claim ambientali

Sono svolte da organismi di verifica e validazione dei claim ambientali secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029 utilizzata insieme alla UNI EN ISO 14065. Le tipologie di verifica/validazione accreditata riguardano sia dichiarazioni volontarie, sia obbligatorie. Si distinguono in:

- Verifica degli inventari di gas ad effetto serra (UNI EN ISO 14064-1);
- Verifica EU ETS (Emission Trading System);
- Verifica e validazione della carbon footprint di prodotto (UNI EN ISO 14067);
- Verifica e validazione della dichiarazione ambientale di prodotto (EPD International ed EPD Italy);
- Verifica Made Green in Italy.

ISO 14064-1 “Inventari di gas ad effetto serra” e ISO 14067 “Carbon footprint di prodotto” (CFP)

La ISO 14064-1 rappresenta la norma di riferimento per gli inventari di gas ad effetto serra, mentre la ISO 14067 è utilizzata per la carbon footprint di prodotto. Con riferimento a queste norme, si evidenziano due concetti importanti:

1. l'opinione di verifica è il risultato finale dell'attività di verifica della CFP e degli inventari di gas ad effetto serra ed è equivalente al termine certificato utilizzato ad esempio per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) o dell'ambiente (ISO 14001).

Per la ISO 14067 che riguarda la carbon footprint di prodotto, possono tuttavia verificarsi due situazioni diverse:

- a) la CFP Systematic Approach (allegato C della ISO 14067) in cui l'attestazione della conformità è supportata dall'emissione di un certificato di validità 3 anni subordinata all'esito positivo delle verifiche di sorveglianza del processo che vengono eseguite con frequenza annuale;
 - b) la CFP che prevede la sola emissione di un'opinione di verifica senza riportare una data di validità;
2. le norme ISO 14064-1 e ISO 14067 non prevedono cicli di sorveglianza periodica, ad esclusione della CFP Systematic Approach, ma esclusivamente il monitoraggio e la rendicontazione di un periodo temporale ben definito. Quindi, l'opinione di verifica è il risultato di un'analisi di dati storici e riporta esclusivamente il periodo di riferimento a cui sono riferiti i dati verificati, senza necessità di alcun periodo di validità dell'opinione di verifica stessa.

Se pensiamo alla verifica come una fotografia, la validità della stessa non è legata a chi esegue la foto (l'azienda) o a chi ne attesta la veridicità (l'organismo di verifica), ma al soggetto che intende utilizzarla. Ad esempio, per la fotografia del passaporto, è la questura che definisce la vetustà massima che deve avere una foto per essere considerata accettabile. **Nel caso di un bando di gara, deve essere la stazione appaltante che stabilisce la vetustà massima dei dati per considerare ancora accettabile la verifica (fotografia) per i suoi bisogni specifici.**

Claim ambientali

L'accreditamento degli organismi di verifica e validazione dei claim ambientali viene effettuato a fronte delle norme ISO 17029:2019 e ISO 14065:2020. Queste norme hanno introdotto alcuni concetti nuovi rispetto ad altre valutazioni della conformità. In particolare:

1. il documento di attestazione della conformità delle verifiche (o validazioni) non è un certificato, ma **un'opinione di verifica (o validazione)** secondo le definizioni 3.3.23 e 3.3.25 della ISO 14065:2020;
2. l'opinione di verifica (o validazione) relativo a un claim ambientale non ha un periodo di validità come succede per i certificati. Le verifiche e validazioni sono intese a livello internazionale come attività "one shot" che fotografano una situazione in un determinato momento. **Di conseguenza, l'opinione di verifica (e validazione) non riporta una data di scadenza.**

6.7.2. Verifiche delle asserzioni etiche

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17029, utilizzata in combinazione con uno specifico programma sviluppato in accordo a norme quali la UNI ISO/TS 17033:2020 e la UNI/PdR 102:2021, permette di accreditare gli organismi di verifica/validazione di asserzioni etiche. Attraverso il controllo di un terzo indipendente, è possibile tutelare la credibilità delle asserzioni certificate, riducendo la proliferazione di dichiarazioni inesatte e fuorvianti sui temi della sostenibilità.

6.8. Biobancaggio di campioni biologici

Le biobanche accreditate sono infrastrutture che operano per garantire la qualità del materiale biologico che conservano e distribuiscono, e dei dati a esso associati, a fini di ricerca e sviluppo. In particolare, una biobanca raccoglie e conserva, nonché lavora, manipola, analizza, trasporta e distribuisce i materiali biologici provenienti da entità organiche umane, animali, vegetali e microrganismi e gestisce le informazioni correlate.

Il rapporto di materiale biologico è il documento rilasciato dalla biobanca accreditata che ha gestito l'attività di conservazione e, una o più, tra le attività di raccolta, lavorazione, manipolazione, analisi, trasporto e distribuzione del materiale stesso. Il rapporto rilasciato sotto accreditamento garantisce che il materiale biologico è stato gestito secondo metodi standardizzati e tracciabili e che i dati associati siano di qualità appropriata.

Sono escluse dall'accREDITAMENTO le biobanche che trattano materiale biologico destinato alla produzione di alimenti/mangimi e a laboratori che eseguono analisi per la produzione di alimenti/mangimi, e/o a utilizzo terapeutico.

6.9. La certificazione accreditata: ciclo di accREDITAMENTO

Qualsiasi organizzazione – sia pubblica che privata – può richiedere a un organismo accreditato il rilascio di una certificazione dei propri sistemi/prodotti/servizi/persone. Nei casi di richiesta di certificazione del proprio sistema di gestione (UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 45001, ecc.) l'offerta economica predisposta dall'organismo di certificazione deve riportare il numero dei giorni-uomo che verranno utilizzati per effettuare le verifiche ispettive, specificando l'impegno previsto (sempre in termini di giorni-uomo) per ciascuna fase di audit:

- Audit iniziale;
- 1° sorveglianza;
- 2° sorveglianza;
- Audit di rinnovo della certificazione.

7 Il marchio Accredia sulle attestazioni della conformità

Le valutazioni della conformità accreditate sono comprovate dalle relative attestazioni, che devono riportare il marchio di accreditamento Accredia a uso dei soggetti accreditati (organismi e laboratori).

7.1. Marchio di accreditamento

Il marchio di accreditamento è costituito da due cerchi concentrici, contenenti il pittogramma e la denominazione Accredia, unitamente all'indicazione dello schema di accreditamento e al numero di accreditamento, riportato sotto il marchio Accredia.



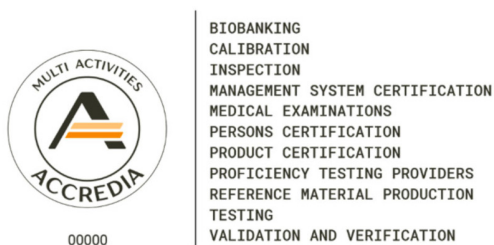
Il numero di accreditamento:

- è costituito da cinque cifre;
- è attribuito da Accredia a ciascuna entità legale, all'atto della concessione del primo accreditamento;
- nel caso di estensione dell'accREDITamento, il numero di accREDITamento rimane invariato e viene associato allo schema oggetto di estensione, per la composizione dello specifico marchio;
- deve sempre essere riportato come parte integrante del marchio.

Nel caso di schemi di accREDITamento coperti dagli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento, il soggetto accREDITato può riportare, oltre al marchio, anche un riferimento agli accordi applicabili. Ad esempio: "Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF", oppure "Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e ILAC".

7.2. Marchio Multi Activities

Gli organismi e laboratori accreditati per più schemi possono usare, in determinate circostanze, il marchio Accredia Multi Activities. Il marchio è costituito da due cerchi concentrici, contenenti il pittogramma e la denominazione Accredia, unitamente all'indicazione "Multi Activities". A fianco del marchio, separati da una linea verticale, sono esplicitati i diversi schemi per cui il soggetto è accreditato. Questo marchio può essere utilizzato solo ed esclusivamente su documenti/supporti diversi dalle attestazioni della conformità, poiché è vietato su tali documenti.



Ove la stazione appaltante richieda valutazioni della conformità accreditate, è necessario verificare che gli attestati siano corredati dal marchio di accreditamento Accredia. Solo gli organismi e i laboratori accreditati possono utilizzare tale marchio sulle attestazioni della conformità rilasciate. Ogni attestazione è contraddistinta dal marchio di accreditamento, che contiene l'indicazione esplicita, in inglese, dello schema di riferimento (management system certification, product certification, persons certification, inspection, ecc.) e il numero di accreditamento del soggetto competente per la valutazione della conformità.



RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del logo e del marchio ACCREDIA

1 Le valutazioni della conformità accreditate nelle Direttive europee

Le vigenti Direttive europee in materia di contratti pubblici e, in particolare, la Direttiva 2014/23/UE "Concessioni", la Direttiva 2014/24/UE "Appalti" e la Direttiva 2014/25/UE "Utilities", sono state approvate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento CE 765/2008 che, come illustrato nella Parte I - cap. 4, ha reso l'accreditamento e le valutazioni della conformità accreditate uno strumento ufficiale dell'Unione europea per garantire la qualità e la sicurezza dei beni e dei servizi che circolano sul mercato.

Le Direttive citate, in particolare la 2014/24/UE e la 2014/25/UE, pertanto, hanno espressamente richiamato il sistema dell'accreditamento in diverse disposizioni:

- artt. 44 e 62 della Direttiva 2014/24/UE "Appalti";
- artt. 62 e 81 della Direttiva 2014/25/UE "Utilities".

Le disposizioni sono state in parte riprodotte all'interno del Codice dei Contratti pubblici approvato con D.Lgs. 36/2023 nell'Allegato II.8.

1.1. Etichettature e DAP/EPD

Le Direttive europee menzionano anche le "etichettature" (art. 43 della Direttiva 2014/24/UE e art. 61 della Direttiva 2014/25/UE). All'art. 2 delle Direttive, sono riportate le seguenti definizioni:

- la Direttiva 2014/24/UE "Appalti" definisce "requisiti per l'etichettatura" i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure in questione allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;
- la Direttiva 2014/25/UE "Utilities" definisce "etichettatura" qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti.

Nell'ambito del sistema delle valutazioni della conformità accreditate, è possibile certificare le DAP (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto) anche note con l'acronimo inglese EPD (Environmental Product Declaration). Le EPD sono delle etichette applicabili a categorie di prodotti/servizi per le quali siano state definite le PCR (Product Category Rules), ossia delle regole e delle categorie di parametri "pre-stabiliti" in base ai quali effettuare e comunicare le informazioni di prestazione ambientale del prodotto/servizio.

Parte II

In questo modo, etichette diverse all'interno della stessa categoria di prodotto/servizio sono confrontabili. Le informazioni contenute nella dichiarazione vengono espresse attraverso schemi o diagrammi di indicatori ambientali, utili a misurare le prestazioni ambientali e gli impatti legati al ciclo di vita del prodotto/servizio (riscaldamento globale o effetto serra, sfruttamento delle risorse, rifiuti, ecc.).

L'EPD serve come spunto per stilare specifiche tecniche e criteri di assegnazione di appalti, anche in contesti di GPP (Green Public Procurement), come riferimento per verifiche di identificazione dei requisiti ambientali richiesti e per comprovare la conformità dei prodotti. Nel vigente Codice dei contratti pubblici le etichettature sono disciplinate dall'art. 80 e dall'Allegato II.5

2 Le norme del Codice dei Contratti tra continuità e innovazioni

Nel 2023, in attuazione di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stato approvato un nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che ha integralmente sostituito il Codice del 2016 (D.Lgs. 50/2016) e tutti i provvedimenti attuativi di quest'ultimo. Il 31 dicembre del 2024 è stato approvato il D.Lgs. 209/2024 (c.d. "Correttivo"), entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con il quale sono state apportate numerose modifiche al Codice dei Contratti pubblici: oltre 80 tra articoli e allegati sono stati incisi dalla novella, che ha anche introdotto tre nuovi articoli e tre nuovi allegati.

Il Codice 2023, con le sue successive modifiche e integrazioni, recepisce le stesse Direttive europee del precedente, rimaste nel frattempo invariate, e, sotto questo profilo, si pone in continuità con la previgente disciplina. Ciononostante, non mancano le novità, sia nell'approccio che nella disciplina specifica della materia. Nel nuovo Codice fanno anche ingresso disposizioni sull'Intelligenza Artificiale, che in un prossimo futuro potrà essere utilizzata per migliorare l'efficienza delle stazioni appaltanti e automatizzarne le relative attività, fungendo anche da supporto – ancorché non esclusivo – all'assunzione di decisioni.

L'art. 30 del Codice in particolare, non modificato dal Correttivo, fa riferimento a queste nuove tecnologie, ponendo comunque degli importanti paletti, quali la non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque deve esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata e la non discriminazione algoritmica, per cui il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici.

L'IA, dunque, anche nel settore dei contratti pubblici rappresenterà una nuova e importante sfida, nella quale le valutazioni di conformità accreditate potranno giocare un ruolo essenziale.

Sistemi di gestione per l'Intelligenza Artificiale

L'focus

Il crescente utilizzo dell'IA comporta la necessità, da parte degli operatori economici, di adottare un sistema di gestione che tenga conto della portata innovativa di questa nuova tecnologia.

La norma **UNI CEI EN ISO/IEC 42001** "Tecnologie informatiche - Intelligenza artificiale - Sistema di gestione" risponde a questa esigenza, definendo i requisiti per sviluppare e implementare l'IA in azienda in modo sicuro e responsabile. La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione che utilizza sistemi di IA, a prescindere da dimensione o settore.

Significativa è anche la scelta adottata, sia nel Codice sia nei provvedimenti di attuazione, di fare affidamento all'“Infrastruttura per la Qualità” per diverse verifiche della conformità. Ne sono esempi la certificazione della parità di genere, di cui si dirà in seguito, e lo schema di certificazione delle piattaforme di e-procurement, che era stato adottato da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) in attuazione dell'art. 26 del Codice e che si basava a regime, dopo una prima verifica effettuata da AgID stessa, su una certificazione di terza parte – ovvero sul rilascio di una valutazione di conformità da parte di un organismo accreditato per il settore specifico ai sensi della norma ISO/IEC 17065 – e sui successivi audit di verifica. Deve osservarsi che l'art. 26 citato è stato profondamente modificato dal Correttivo, attribuendo ad AgID non più di stabilire “i requisiti tecnici” e “la conformità” delle piattaforme di approvvigionamento digitale, ma piuttosto le modalità della loro certificazione.

Il secondo comma dell'art. 26 ha previsto che il provvedimento con il quale AgID fissa le modalità della certificazione, stabilisca anche i requisiti e i titoli richiesti alle piattaforme di approvvigionamento digitale al fine di dimostrare la conformità delle suddette piattaforme all'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, nonché della sicurezza delle informazioni, “tenuto conto degli standard internazionali di settore”.

Viene inoltre coinvolta nella definizione delle predette modalità anche l'ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) che seppure già istituita al momento dell'adozione del D.Lgs. 36/2023, è chiaramente destinata ad assumere un peso sempre crescente, di pari passo con l'incremento della percezione di quanto i processi digitali – seppure fondamentali per lo sviluppo e la crescita del nostro sistema economico – rappresentino bersagli strategici e potenzialmente fragili nella nuova realtà dei nostri tempi.

AgID, con la determina DG0000267 – 31-12-2025, ha stabilito “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD)”.

Come specificato in tale provvedimento “la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale si basa su principi generali ispirati agli standard internazionali di settore e ha tra i suoi obiettivi principali, la verifica della conformità alle specifiche tecniche definite per l'interoperabilità con le piattaforme nazionali (PDND, BDNCN). Questo processo si basa su:

- requisiti specifici funzionali, di interoperabilità e di sicurezza;
- modalità di test e verifica basate sugli standard internazionali di settore, per garantire trasparenza, affidabilità e replicabilità dei risultati;
- coinvolgimento di soggetti terzi accreditati, per condurre verifiche imparziali e oggettive.”

La Legge 132/2025, recante, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, all'art. 3 comma 6, dedicato ai principi generali, ribadisce che, *“al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale preconditione essenziale,*

la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l'adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza".

La certificazione a supporto della cybersicurezza

I focus

La certificazione accreditata può supportare le imprese e la pubblica amministrazione nell'implementazione di buone pratiche capaci di ridurre gli incidenti cibernetici.

La norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 27001, ad esempio, riguarda i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni. Come passaggio base, richiede l'analisi del contesto esterno e interno, al fine di individuare le minacce, le vulnerabilità, ma anche le opportunità e i punti di forza esistenti. Attraverso l'analisi vengono acquisiti elementi utili a indirizzare efficacemente le attività di prevenzione e protezione dalle minacce che riguardano sia la sicurezza delle informazioni, sia il transito e l'elaborazione delle informazioni nel cosiddetto cyberspazio. Tale certificazione è rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17021-1.

Assume rilevanza anche la Prassi di Riferimento UNI/PdR 174:2025 emessa quale documento normativo che si pone l'obiettivo di armonizzare i requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 27001 con quelli del NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0, due tra i principali strumenti adottati a livello globale per la gestione del rischio cyber e la protezione delle informazioni.

Anche la norma UNI CEI ISO/IEC 20000-1 promuove l'adozione di un efficiente sistema di gestione dei servizi informatici, permettendo alle organizzazioni di soddisfare sempre più impellenti esigenze di erogare servizi IT di qualità.

Si segnala la pubblicazione dello schema di certificazione EUCC (European Cybersecurity Scheme on Common Criteria) a fronte del Regolamento di Esecuzione UE 2024/482, che permetterà di certificare prodotti TIC con un approccio armonizzato a livello europeo e basato su criteri comuni (c.d. Common Criteria) definiti da standard internazionali (es. serie ISO/IEC 15048). Tale certificazione è rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17065.

Da ultimo si segnala che anche per i professionisti sono disponibili certificazioni accreditate nel settore della cybersicurezza e sicurezza delle informazioni, a fronte della UNI 11506 e UNI 11621-4, che supportano le competenze di profili come Responsabile Sicurezza Informatica (CISO), Ethical Hacker, Pentester, Consulente Informatico Forense, etc. Tale certificazione è rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17024.

Non è stata colta, invece, l'opportunità di correggere all'interno del Codice, neppure attraverso il Correttivo alcune imprecisioni terminologiche, per la verità contenute nelle stesse Direttive europee in materia di appalti e concessioni, come ad esempio l'utilizzo del termine "certificati" come improprio sinonimo di attestazione formalizzata, ovvero dello specifico atto col quale l'organismo attesta di aver verificato la presenza di requisiti predeterminati (cfr. Allegato II.8).

Sarebbe stato corretto utilizzare "valutazione della conformità" e la stazione appaltante potrebbe inserire questa dicitura nella documentazione di gara, dove appropriato.

2.1. Art. 42 e Allegato I.7 sez. IV: la verifica della progettazione

Il nuovo Codice dedica alla verifica della progettazione l'art. 42, lasciato invariato dal Correttivo, e l'intera sezione IV dell'Allegato I-7, modificato dal Correttivo, in parte riprendendo i contenuti dell'art. 26 del Codice previgente, in parte stabilizzando le semplificazioni già introdotte con il DL 76/2020 in materia di deposito dei progetti al Genio Civile e autorizzazione sismica, in parte apportando delle novità,

I requisiti per lo svolgimento dell'attività di verifica progettuale si trovano ora nell'Allegato I.7.

Si prevede In particolare all'art. 34 dell'Allegato I.7 che la verifica dei progetti per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, così come nel caso di appalto integrato (ovvero affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dell'opera) di importo pari o superiore alla soglia di interesse europeo (attualmente pari a € 5.382.000) sia effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. Il successivo art. 35 chiarisce che trattasi di organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da Enti partecipanti all'European co-operation for Accreditation (EA).

Per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di interesse europeo, oltre che dagli stessi soggetti che possono verificare i progetti oltre i 20 milioni, anche dai soggetti indicati dall'art. 66 del Codice (ovvero gli operatori economici cui possono essere affidati servizi di ingegneria e architettura), che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità. I successivi artt. 35 e 36 chiariscono che si fa riferimento a un sistema di qualità conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 9001, certificato da organismi di certificazione accreditati dagli Enti partecipanti all'European co-operation for Accreditation (EA). Soltanto nel caso delle amministrazioni statali, la verifica della conformità del sistema di qualità interno alla norma UNI EN ISO 9001 può essere certificata dal Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il tema della verifica progettuale è certamente molto avvertito dalle stazioni appaltanti, come testimoniano i numerosi quesiti sottoposti al Servizio di supporto giuridico del MIT (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Tra quelli di particolare interesse si segnala il parere reso il 3 giugno 2025 (id. 3540) con il quale è stata ribadita la corretta interpretazione del comma 1 dell'art. 42 del Codice, confermando che la verifica progettuale "ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in ciascuno dei suoi livelli e termina con la verifica del progetto esecutivo prima dell'inizio dei lavori" e, dunque, interessa tutti i livelli progettuali".

Interessante è anche il parere del Servizio di supporto giuridico del MIT reso il 27/02/2025 [id. 3184]. In particolare, il parere chiarisce che per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di interesse europeo e inferiori a 20 milioni di euro la stazione appaltante potrà svolgere l'attività di verifica non solo "se dispone di un sistema interno di controllo della qualità (come espressamente esplicitato dall'art. 34 lett. b dell'All. I-7), ma anche se dispone di una struttura interna accreditata come organismo di ispezione di tipo B, UNI CEI EN ISO/IEC 17020, circostanza deducibile dalle disposizioni di legge, ma non riportata chiaramente".

Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia di interesse europeo e fino a 1 milione di euro, la verifica può essere svolta dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o dalle stesse stazioni appaltanti, nel caso in cui dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni. Anche in questo caso, vale quanto già detto sopra in ordine ai soggetti accreditati per la certificazione della conformità del sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001.

Per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, provvede direttamente il RUP (Responsabile Unico del Progetto).

L'art. 38 c.1, dell'allegato I.7, come emendato dal Correttivo, disciplina in dettaglio i requisiti che le stazioni appaltanti devono richiedere per la partecipazione alle gare aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di verifica della progettazione:

- a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;
- b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

Il Correttivo non è, invece, intervenuto sui commi 4 e 5 del medesimo art. 38, che avrebbero necessitato una riformulazione chiarificatrice. Tali commi, difatti, prevedono che il soggetto che intende partecipare ad una gara avente ad oggetto la verifica della progettazione non debba partecipare o aver partecipato, direttamente o indirettamente, né alla gara per l'affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

Il mancato rispetto di questa disposizione comporta, secondo il Codice, l'esclusione per 5 anni "dalle attività di verifica" e la comunicazione, da parte del responsabile unico del progetto, agli Organi di accreditamento. Non è tuttavia chiaro quali attività dovrebbe porre in essere l'Ente nazionale di accreditamento posto che, da un lato, i provvedimenti di sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO hanno una durata massima ben inferiore al termine quinquennale indicato dal predetto comma 5, dall'altro, che l'Ente non esercita alcuna forma di controllo, neppure indiretto, nei confronti dei soggetti che, ai sensi dell'art. 38 citato, possono svolgere attività di verifica della progettazione di opere di valore inferiore a 20 milioni di euro e/o su organismi di ispezione accreditati da Enti nazionali di altri Paesi europei.



Gli organismi di ispezione accreditati, in caso di appalto integrato di importo pari o superiore ad € 5.538.000, devono verificare sia il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica che il Progetto esecutivo?

Il Ministero dei Trasporti, con il parere del supporto giuridico del 27 febbraio 2025 (id. 3289) ha specificato che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 del Codice e dell'art. 34, c. 2 dell'allegato I.7, in caso di appalto integrato di importo pari o superiore ad € 5.538.000 entrambi i livelli di progettazione devono essere sottoposti a verifica da parte di un organismo accreditato. Quest'interpretazione è stata confermata nel parere del 3 giugno 2025 (id. 3540) e nel parere con funzione consultiva dell'ANAC del 18 giugno 2025 n. 26.

2.2. Art. 80 e Allegato II.5 "Etichettature"

Il Codice 2023, all'art. 80, rinvia per la definizione e la disciplina delle etichettature all'Allegato II.5, che le regola unitamente alle specifiche tecniche.

Alle Etichettature, in particolare, è dedicata la sezione B dell'Allegato II.5, che riprende quanto disciplinato dalle Direttive europee. Alle stazioni appaltanti è consentito imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, purché le etichettature rispondano alle condizioni indicate nel medesimo

allegato (tra l'altro, il fatto che si tratti di etichettature basate su requisiti oggettivi, verificabili, non discriminatori, fissati all'esito di procedimenti aperti e trasparenti e così via). Un elemento fondamentale è che i requisiti per l'etichettatura siano stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Nel caso venga richiesta un'etichettatura specifica, la prova dell'equivalenza – così come nel caso delle valutazioni della conformità accreditate – può essere data solo ove l'operatore economico dimostri che l'etichetta in questione non poteva essere ottenuta per motivi non imputabili al medesimo operatore, e sempre che venga fornita documentazione idonea a comprovare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.

2.3. Art. 105 e Allegato II.8 Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

L'art. 105 del Codice rimanda all'Allegato II.8 per la disciplina dei rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costo del ciclo di vita.

Il nuovo Codice ha accorpato in un solo articolo, sintetizzandole, le disposizioni degli artt. 82 e 87 del vecchio codice 2016 aggiungendovi anche la regolamentazione dell'e-certis, contenuta all'art. 88 del codice 2016 e quella, ampliata, del costo del ciclo di vita di cui all'art. 96 del codice previgente.

Ai sensi del citato allegato II.8, le stazioni appaltanti possono richiedere (in precedenza, con maggiore aderenza alle disposizioni delle direttive europee, era stato utilizzato il verbo "esigere") che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova della conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità accreditato.

La norma italiana – così come quella europea – è imprecisa dal punto di vista del linguaggio tecnico, in quanto fa riferimento all'accettazione, da parte della stazione appaltante, anche dei certificati rilasciati "da organismi di valutazione della conformità equivalenti".

Il concetto di "organismo di valutazione della conformità equivalente", infatti, non viene definito dal Codice (né dalle Direttive europee) né si rinviene all'interno del Regolamento CE 765/2008. Il Regolamento CE 765/2008, riconoscendo l'European co-operation for Accreditation (EA) – come struttura organizzativa di riferimento per l'accreditamento a livello europeo, ne adotta gli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità (EA MLA - Multilateral Agreements).

Parte II

Tali Accordi costituiscono una misura concreta di supporto alla libera circolazione dei beni, che fa sì che le valutazioni della conformità rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati da Enti firmatari degli Accordi siano accettate in tutti Paesi i cui Enti di accreditamento aderiscono ai medesimi Accordi. Il meccanismo è descritto nella Parte I - cap. 4. Le garanzie fornite dagli Accordi sono costituite innanzitutto dall'impegno al rispetto di norme uguali per tutti, e dal controllo incrociato operato tra gli Enti di accreditamento che li sottoscrivono (c.d. peer assessment). Queste prassi garantiscono, con elevato livello di fiducia, l'omogeneità delle valutazioni della conformità emesse dai soggetti accreditati.

Per la tenuta del sistema, quindi, solo i firmatari degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento possono essere ritenuti "organismi di valutazione della conformità equivalenti" ai sensi dell'art. 82.

L'Allegato II.8 prevede anche che le stazioni appaltanti accettino altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli predetti – ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante – se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova richieste dalla stazione appaltante, o non poteva ottenerli in tempo, purché ciò non sia imputabile all'operatore economico interessato, e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Questa dimostrazione di impossibilità e non imputabilità a carico dell'operatore economico era prevista anche dal quadro normativo previgente.

Secondo la più corretta interpretazione della giurisprudenza amministrativa, la valutazione dell'equivalenza deve essere condotta comparando contenuti, previsioni, parametri e requisiti che consentono il rilascio della specifica valutazione della conformità richiesta dalla stazione appaltante con contenuti, previsioni, parametri e requisiti dimostrati dall'operatore economico. In ogni caso, la valutazione può essere condotta solo se l'operatore economico ha preventivamente dimostrato di non aver avuto accesso, incolpevolmente, alla valutazione della conformità specificamente richiesta dal bando di gara.

La prova dell'equivalenza, infatti, può essere presa in considerazione dalla stazione appaltante solo se l'operatore dimostri di non poter ottenere la certificazione indicata nel bando entro i termini richiesti, per motivi a sé non imputabili (cfr. anche TAR Lazio-Roma, sez. II, 26 aprile 2018, n. 4642; TAR Campania-Napoli, sez. V, 27 giugno 2018, n. 4283; TAR Campania-Napoli, sez. III, 12 giugno 2018, n. 3919) e che la non imputabilità delle ragioni poste a fondamento dell'impossibilità di ottenere tempestivamente la certificazione costituisce presupposto indefettibile perché, pure in presenza della dimostrazione di misure equivalenti, possa ritenersi utilmente soddisfatto il requisito tecnico richiesto dalla stazione appaltante.

2.3.1. Equivalenza rispetto a certificazioni secondo standard internazionali extraeuropei

Un aspetto particolarmente delicato e potenzialmente foriero di contenziosi è il tema dell'equivalenza rispetto a certificazioni rilasciate sulla base di standard internazionali extraeuropei. Un caso emblematico è la certificazione dei sistemi di responsabilità sociale SA 8000, espressamente richiamata dal Codice contratti nell'Allegato II.13 e rilasciata da Enti accreditati SAAS, Ente privato americano non parte del sistema europeo di accreditamento. La giurisprudenza ha avuto modo di osservare (cfr. TAR Piemonte n. 924/2024) che la clausola del disciplinare che escluda a priori certificazioni equivalenti non rilasciate da Enti accreditati SAAS è illegittima in quanto:

- in contrasto con il principio di equivalenza sancito dalla normativa UE e dal D.Lgs. 36/2023;
- inidonea a garantire una valutazione imparziale e trasparente della responsabilità sociale delle imprese;
- inidonea a giustificare l'esclusività di un unico circuito di certificazione (SAAS), che non è soggetto alla regolamentazione europea.

Sulla base della sentenza, l'elemento dirimente per accertare il requisito di equivalenza per le certificazioni, come la SA8000, non può essere dunque legato all'organismo di certificazione specifico o al suo accreditamento esclusivo presso un determinato sistema (come il SAAS). Al contrario, ciò che rileva è l'effettivo possesso dei requisiti previsti dallo schema di certificazione e il concreto rispetto degli standard normativi di riferimento. Secondo i Giudici, inoltre, la verifica di detti requisiti non può essere limitata a un solo organismo di valutazione della conformità.

2.3.2. Costo del ciclo di vita

Come accennato, sono state oggi accorpate nell'Allegato II.8 anche le norme sul registro e-Certis, prevedendo – in continuità con le previgenti disposizioni - che al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere le stazioni appaltanti richiedono in primo luogo la presentazione dei tipi di certificati o altre forme di prove documentali contemplate dal registro on line dei certificati (e-Certis).

Nello stesso Allegato è disciplinato anche il costo del ciclo di vita, uno dei criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici.

E' utile precisare infine che, seppure nell'attività di sintesi delle disposizioni delle Direttive europee effettuata dal nuovo Codice è scomparso il riferimento alla richiesta della registrazione al sistema dell'Unione di eco-gestione e audit (EMAS) o ad altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'art. 45 del Regolamento CE 1221/2009 o ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del Regolamento CE 765/2008 (come ad esempio la certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 14001), nel caso in cui le

stazioni appaltanti intendano richiedere la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, si deve senza dubbio ritenere che tale previsione resti valida ed efficace, essendo inserita nelle Direttive europee del 2014.

2.4. Art. 100 e Allegato II.12: i requisiti speciali di partecipazione e il sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici

L'art. 100 del Codice dei Contratti pubblici 2023 è riferito in generale ai requisiti speciali di partecipazione alle gare pubbliche e comprende anche, al comma 4, la disciplina del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Il comma 4 prevede, come nel passato, che gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 euro debbano ottenere dalle SOA il rilascio dell'attestato di qualificazione, in relazione alle categorie e classifiche definite nell'Allegato II.12

Nell'Allegato II.12 sono contenute le disposizioni di dettaglio sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. L'art. 4 dell'allegato in questione è rubricato "Sistema di qualità aziendale". È previsto, in continuità con la previgente disciplina che, ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (ad esclusione delle classifiche I e II) per l'effettuazione di lavori di importo superiore a 516.000 euro.

Con l'adozione del nuovo Codice non si è, tuttavia, colta l'occasione per correggere i riferimenti alla normazione tecnica, che continuano a risultare imprecisi. Neppure il Correttivo ha emendato l'errore, pur essendo intervenuto, per altre modifiche, sull'Allegato II.12. Viene infatti ripetuto, come nel precedente Codice, che "il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000" (da intendersi "ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1", che è la norma di accreditamento per chi certifica i sistemi di gestione) sia "attestato" (l'espressione, letteralmente utilizzata, potrebbe risultare fuorviante e sarebbe stato preferibile "controllato") dalle SOA.

A questo riguardo, il Consiglio di Stato con sentenza 02932/2019 del 7 maggio 2019, riformando la sentenza di primo grado emessa dal TAR Lecce, ha correttamente inquadrato il rapporto esistente tra attestazione SOA e certificazione della conformità del sistema di qualità aziendale alla UNI EN ISO 9001, chiarendo che la verifica di tale conformità "rientra nella competenza esclusiva dell'organismo certificatore all'uopo accreditato ai sensi delle norme europee e, rispetto ad essa, la SOA non può che recepirne il contenuto". Viene poi nuovamente precisato che si tratta della certificazione di sistemi di qualità conformi "alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000" (da intendersi "certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001").

Una novità introdotta dal nuovo Codice è rappresentata, invece, dalla precisazione che la regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli Enti partecipanti all'European cooperation for Accreditation (EA) o all'International Accreditation Forum (IAF). Ciò è stato reso possibile attraverso la cooperazione avviata tra IAF e ANAC.



Le certificazioni di qualità possono essere inserite, nella *lex specialis*, come requisito di partecipazione nelle procedure per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture?

Il tema è stato affrontato a più riprese dall'ANAC (Atto del Presidente del 11 ottobre 2023 - fasc.4314.2023; Delibera n. 414 del 11 settembre 2024; Delibera n. 284 del 23 luglio 2025).

L'autorità ha sottolineato come debba *"escludersi che la stazione appaltante abbia la facoltà di stabilire nel bando di gara quale requisito di selezione dei partecipanti, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di qualità"*. Tale orientamento è giustificato dal comma 12 dell'art. 100 nel quale si prevede che le stazioni appaltanti richiedano esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dall' articolo stesso.

ANAC, con riferimento a tale comma evidenzia *"un cambio di prospettiva rispetto all'impostazione dei precedenti codici, la disposizione appare quindi finalizzata a limitare la discrezionalità della stazione nella fissazione dei requisiti di partecipazione anche per le gare di servizi e forniture, a favore di un sistema in cui i soli requisiti utilizzabili per selezionare i concorrenti sono quelli stabiliti dal legislatore"*.

2.5. Art. 106 e Allegato II.13 "Garanzie per la partecipazione alla procedura" e art. 117 "Garanzie definitive"

Il nuovo Codice ha innovato profondamente la disciplina delle garanzie collegate all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici, confermando però e, anzi, rafforzando ancor di più l'apprezzamento del possesso, da parte degli operatori economici che concorrono alle gare pubbliche, di valutazioni della conformità accreditate e di particolari "etichette".



Come in passato, infatti, le imprese che ne sono in possesso possono giovare della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria e di quella definitiva.

Tuttavia – ed è questa la maggiore differenza rispetto al passato – anziché un sistema di riduzioni automatiche i cui presupposti sono definiti dalla norma, come era previsto dalla normativa previgente, il nuovo Codice introduce un mix di riduzioni fisse al verificarsi di determinati presupposti stabiliti tassativamente dagli artt. 106 e 107 e ulteriori riduzioni variabili connesse al possesso delle “certificazioni o marchi” che la stazione appaltante avrà, a propria discrezione, individuato tra quelli elencati all’Allegato II.13. Pur innovando, il Codice del 2023 reitera i medesimi errori terminologici commessi dalla precedente riforma. Il Correttivo, pur essendo intervenuto sulla disposizione, non ha colto l'occasione per correggerli.

Si prevede, in particolare che l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo:

- è ridotto del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (da intendersi “ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1” che è la norma di accreditamento per chi certifica i sistemi di gestione), la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (da intendersi “certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001”);
- del 50%, non cumulabile con quella relativa al possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità di cui al punto che precede, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
- del 10%, cumulabile con la riduzione ai precedenti due punti, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13. In questo caso, l'entità della riduzione entro il limite massimo indicato deve essere discrezionalmente stabilita dalle singole stazioni appaltanti nei documenti di gara iniziali nell'ambito dei quali devono essere, altresì, “scelti” le certificazioni e i marchi che la stazione appaltante ritiene rilevanti per lo specifico affidamento.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Questo nuovo approccio valorizza i principi generali cui si ispira la riforma e, in particolare, il principio della fiducia, che favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

Al contempo, per un efficace utilizzo dei margini di discrezionalità previsti dalla norma, appare essenziale che le stazioni appaltanti conoscano le valutazioni della conformità che sono elencate nell'Allegato II.13 e siano in grado di individuarne la rilevanza e la pertinenza nello specifico affidamento. In questo, un utile supporto può essere dato dagli strumenti di conoscenza, approfondimento e formazione che Accredia, quale Ente Unico nazionale di accreditamento, mette a disposizione.

L'allegato II.13 riporta la dicitura "Banca dati Accredia". A tal riguardo, si segnala che la Banca Dati Accredia contiene informazioni sulle certificazioni rilasciate esclusivamente sotto accreditamento. Conseguentemente non saranno presenti:

- certificazioni rilasciate da organismi non accreditati;
- certificazioni che non possono essere rilasciate sotto accreditamento, come la SA 8000, il rating di legalità, ecolabel, Rating di legalità già presenti Rating di impresa già presenti l'attestazione del modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- certificazioni rilasciate da organismi accreditati da altri Enti di accreditamento.

Nel definire quali certificazioni richiedere ai fini della riduzione delle garanzie da prestare, la Stazione Appaltante dovrebbe selezionare quelle maggiormente coerenti con l'oggetto e le finalità della gara.



"Servizi accreditati - Certificazioni"

Sul sito web di Accredia è possibile ottenere una panoramica sulle certificazioni rilasciate sotto accreditamento. Nella maschera di ricerca "Cerca certificazioni" si può inserire la norma desiderata, ottenendo così informazioni generali sulla conforme certificazione rilasciata da organismi accreditati.

2.6. Art. 108 “Criteri di aggiudicazione”

Il nuovo Codice innova anche la disciplina dei criteri di aggiudicazione.

Sempre nell’ottica di valorizzare l’autonomia decisionale e la discrezionalità delle stazioni appaltanti, il Codice del 2023, a differenza di quello del 2016, non riporta più alcuna elencazione esemplificativa dei criteri qualitativi che possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti per la valutazione delle offerte nel caso di aggiudicazione al miglior rapporto qualità prezzo.

Il criterio del rapporto qualità prezzo è obbligatorio per l’affidamento di:

- Servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e alta intensità manodopera;
- Servizi ingegneria/architettura e servizi di natura tecnica e intellettuale > 140k euro;
- Servizi e forniture > 140k euro a contenuto tecnologico o innovativi;
- Dialogo competitivo/partenariato per l’innovazione;
- Appalto integrato;
- Lavori a contenuto tecnologico o innovativi.

Tuttavia, può essere utilizzato per qualsiasi affidamento nel quale si voglia valorizzare aspetti di qualità e innovazione delle offerte.

Nel previgente art. 95 erano, tra l’altro, menzionati quali possibili elementi premiali nel rapporto qualità/prezzo:

- certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, (oggi rappresentate dalla certificazione di conformità alla norma UNI ISO 45001) caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell’opera o del prodotto;
- il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
- compensazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alle attività dell’azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
- qualifiche del personale impiegato nell’appalto.

Ovviamente, la scelta di non riproporre l'elenco esemplificativo precedentemente contenuto nella norma non significa affatto che le valutazioni della conformità accreditate non possano essere più utilizzate come elemento premiale dell'offerta tecnica. Il nuovo Codice, all'art. 108, del resto, cita espressamente la certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 198 dell'11 aprile 2006, quale elemento premiale da prevedere nei bandi al fine di promuovere l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere. Inoltre, con riferimento agli acquisti di beni e servizi informatici, l'art. 108 prevede che le stazioni appaltanti, nel determinare gli elementi premiali "tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza".

Le valutazioni della conformità sotto accreditamento, pertanto, possono essere utilmente previste nei criteri di attribuzione del punteggio tecnico delle offerte da valutarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Si segnala, altresì, che il Correttivo è intervenuto anche sull'art. 108, inserendo espressamente la previsione secondo cui negli appalti di forniture o negli appalti misti che contengano elementi di un appalto di fornitura, i bandi di gara, gli avvisi, gli inviti possono prevedere criteri premiali atti a favorire la fornitura di prodotti da costruzione che rientrano in un sistema di scambio delle emissioni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

2.7. Art. 116 e Allegato II.14 "Collaudo e verifica di conformità"

Un'interessante novità del Codice dei Contratti pubblici del 2023 è la menzione espressa delle certificazioni di qualità in relazione alla verifica di conformità dei servizi e delle forniture.

È stato, difatti, previsto che, ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano l'effettuazione delle attività di verifica della conformità secondo le norme dell'allegato II.14, le stazioni appaltanti possano effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

3 I casi di obbligatorietà

Come si è visto nel precedente cap. 2, il Codice richiama le valutazioni della conformità accreditate. In termini generali, secondo quanto previsto dalle Direttive europee, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, certificazioni, ispezioni, verifiche, prove e tarature accreditate. Tuttavia, è in continuo aumento il numero dei settori per i quali è la normativa nazionale ed europea a richiedere la verifica della conformità dei prodotti o dei servizi offerti per poter accedere a bandi di gara per l'assegnazione di forniture, lavori e servizi in ambito pubblico e privato e/o per lo svolgimento di determinate attività.

Si sono già menzionati i casi previsti dal Codice, in relazione alla verifica della progettazione e al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, ma è necessario che le stazioni appaltanti verifichino, oltre alle previsioni del predetto Codice, anche le ulteriori norme che disciplinano la particolare attività o il particolare prodotto cui si riferisce la procedura di affidamento, per accertarsi dell'esistenza di eventuali obblighi da prevedere all'interno della documentazione di gara.

A titolo esemplificativo, si consideri l'attività di taratura degli autovelox, un'attività indispensabile, considerando che con sentenza n. 113, depositata il 18 giugno 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Con Decreto del Ministero dei Trasporti 282 del 13 giugno 2017, è stato chiarito che le verifiche iniziali e periodiche di taratura dei predetti strumenti devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da Accredia (o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli Accordi di mutuo riconoscimento).

A questo proposito si rammenta che un laboratorio italiano è tenuto ad accreditarsi presso l'Ente Unico nazionale di riferimento nel proprio Stato membro ai sensi del Regolamento CE 765/2008, ovvero Accredia.

3.1. I Criteri Ambientali Minimi

L'art. 57 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, in sostanziale continuità con l'art. 34 del previgente D.Lgs 50/2016, prevede che le stazioni appaltanti contribuiscano al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione" attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM (Criteri Ambientali Minimi) adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Prevede, altresì che i CAM siano tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del rapporto qualità/prezzo.

Il nuovo Codice specifica, infatti, che le stazioni appaltanti devono "valorizzare economicamente" le procedure di affidamento di appalti e concessioni conformi ai criteri ambientali, volendo presumibilmente intendere che di tali obblighi dovrà tenere conto la base d'asta.

Le valutazioni della conformità accreditate sono spesso richiamate nei criteri premianti, nelle specifiche tecniche e nelle clausole contrattuali quale strumento per dimostrare il rispetto di corrette pratiche ambientali. Gli operatori economici che intendono partecipare a gare in ambiti normati dai CAM sono dunque incentivati a conseguire un'attestazione di terza parte accreditata a supporto delle proprie politiche aziendali.



Criteri Ambientali Minimi

Le stazioni appaltanti devono costantemente monitorare i CAM vigenti, emanati con Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in modo da poter applicare correttamente i criteri ivi specificati.

La certificazione accreditata per contrastare il greenwashing

La crescente attenzione verso i temi della sostenibilità ha generato, inevitabilmente, pratiche di greenwashing, vale a dire la proliferazione di comunicazioni relative alla sostenibilità di un prodotto o di un'azienda non suffragate da comprovate evidenze. L'attività permette di attestare determinate caratteristiche di un bene, un servizio, un sistema di gestione aziendale o di verificare/validare un'asserzione dell'impresa.

Per contrastare il greenwashing, dunque, le stazioni appaltanti possono ricorrere alla valutazione della conformità come mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti di sostenibilità. È tuttavia importante che esse richiedano certificazioni/rapporti di prova/opinioni di verifica coerenti con gli obiettivi che si intendono perseguire.

Accredia è a disposizione per offrire alla Pubblica Amministrazione chiarimenti circa le certificazioni rilasciabili sotto accreditamento. A tal riguardo, si evidenzia come l'accreditamento rappresenti uno strumento per assicurare che i certificati prodotti dagli organismi siano conformi a quanto previsto dalla norma di riferimento.



Norme tecniche in ambito ESG

L'Appendice 1 delle presenti Linee Guida contiene un elenco di norme tecniche, che possono essere certificate da organismi accreditati, alle quali è possibile ricorrere nei bandi pubblici per dimostrare il rispetto dei fattori ESG (Ambiente, Sociale, Governance).

4

Il processo di approvvigionamento: come usare le valutazioni della conformità

Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, secondo il nuovo Codice si articola di norma in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

Nell'ambito del predetto ciclo di vita, si possono enucleare le seguenti fasi, rilevanti ai fini delle presenti Linee Guida:

1. Preparazione e pianificazione;
2. Pubblicazione e trasparenza;
3. Presentazione delle offerte, apertura e selezione;
4. Valutazione e aggiudicazione;
5. Esecuzione del contratto e collaudo/verifica della conformità finale.

In tutte le già menzionate fasi le stazioni appaltanti hanno la facoltà di prevedere l'utilizzo di valutazioni della conformità accreditate. È molto importante, tuttavia, che tale facoltà sia esercitata correttamente e consapevolmente affinché possa costituire un reale valore aggiunto.

4.1. Preparazione/pianificazione

La stesura dei documenti di gara implica la necessità – in particolare quando s'intenda fare riferimento alle valutazioni della conformità sotto accreditamento – di utilizzare un linguaggio tecnico.

Occorre prestare una particolare attenzione in quanto le terminologie tecniche, come regola generale, non ammettono sinonimi o parafrasi, pena l'incertezza della previsione e il rischio di possibili contenziosi.

Le stazioni appaltanti, nella fase di preparazione/pianificazione dell'affidamento, possono valutare l'opportunità di richiedere valutazioni della conformità accreditate per dimostrare, ad esempio:

- il rispetto dei requisiti fissati dalle norme obbligatorie o volontarie riguardo a prodotti e servizi, sistemi, processi e professionisti;
- la rispondenza dei servizi/prodotti/lavori offerti a determinate caratteristiche o specifiche tecniche;
- l'applicazione di misure di garanzia della qualità;
- il rispetto di misure di gestione ambientale.

Inoltre, la stessa procedura di affidamento potrebbe avere a oggetto un servizio di valutazione della conformità accreditato che può essere svolto solo da organismi accreditati per lo specifico scopo, come ad esempio:

- un servizio di verifica o di ispezione (a titolo esemplificativo, si pensi all'attività di verifica dei progetti di lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro);
- una taratura (a titolo esemplificativo, si pensi agli autovelox);
- una certificazione del sistema per la qualità della stazione appaltante (ad esempio, si pensi che la stazione appaltante si voglia attrezzare per poter effettuare in proprio la verifica dei progetti di lavori compresi tra il valore della soglia di interesse europeo e l'importo di 20 milioni di euro).

Pertanto, nella fase di preparazione/pianificazione di un affidamento è necessario porsi delle domande e approfondire alcuni aspetti. Al di fuori dei casi nei quali è obbligatorio il riferimento all'accREDITAMENTO o a una specifica valutazione della conformità, occorre analizzare quale beneficio potrebbe ricavarsi dalla previsione degli stessi nella documentazione di gara.

Ad esempio, decidere di richiedere la dimostrazione di un determinato requisito attraverso una valutazione della conformità accreditata avrà un diverso impatto sulla procedura, a seconda che la si preveda come condizione obbligatoria per la partecipazione, come elemento che determina una premialità in fase di valutazione dell'offerta o come condizione di esecuzione della prestazione richiesta. A questo riguardo, si rammenta che l'ANAC, dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice, ha fornito una interpretazione restrittiva della possibilità di utilizzare le certificazioni quali requisiti di partecipazione nel nuovo quadro normativo. Vanno quindi condotte delle analisi e degli approfondimenti – anche per il tramite delle banche dati disponibili – al fine di valutare quale previsione risulti più efficace ed efficiente nel coniugare le esigenze di qualità e certezza della stazione appaltante con l'apertura della gara a una effettiva concorrenza e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC.

Si rammenta, inoltre, che il nuovo Codice ha inteso valorizzare in modo significativo la discrezionalità amministrativa, responsabilizzando le stazioni appaltanti rispetto ad una serie di scelte da effettuare proprio nella fase di preparazione della procedura. Un aspetto in questo senso innovativo e significativo è il potere/dovere di determinare, attingendo all'elenco contenuto nell'Allegato II.13, quali siano le certificazioni e i marchi rilevanti nella specifica fattispecie di affidamento, al cui possesso ricollegare la riduzione della cauzione da produrre. Si tratta di un elenco molto ampio e variegato e, per certi versi, non omogeneo al suo interno, in relazione al quale le stazioni appaltanti potrebbero avere difficoltà ad orientarsi.

4.1.1. Utilizzo delle certificazioni e dei marchi

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di utilizzo proporzionato e pertinente delle certificazioni e dei marchi contenuti nell'elenco contenuto nell'Allegato II.13 del nuovo Codice.



• Esempio

Affidamento di [specificare]

Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione: [specificare]

Illustrazione della funzione della specifica certificazione o dello specifico marchio e motivazione della rilevanza in relazione al tipo di prestazione oggetto di affidamento [specificare]

Entità della riduzione [__%]

(ripetere tante volte quante necessario)

È perciò consigliabile stendere una check list di supporto che aiuti a focalizzare gli elementi cruciali sui quali concentrare l'attenzione.



• Check list

Fase di preparazione/pianificazione

1. Qual è l'esigenza della stazione appaltante?
2. Per il tipo di affidamento, esistono disposizioni che prevedono obbligatoriamente la necessità di fare riferimento a certificazioni, ispezioni, prove, tarature, ecc. E se sì, di quale tipo?
3. L'oggetto dell'affidamento è una prestazione che può essere resa soltanto da organismi accreditati?
4. Quali sono – anche tenuto conto delle esperienze passate – gli elementi maggiormente critici sui quali si vorrebbero avere maggiori garanzie?
5. Per gli elementi considerati critici, esiste una valutazione della conformità accreditata che può fornire la garanzia richiesta?
6. In quale/i fase/i è opportuno (o obbligatorio) tenuto conto dello specifico oggetto di affidamento, richiedere una valutazione della conformità accreditata? È legittimo l'inserimento come requisito per partecipare (fase di presentazione delle offerte, apertura e selezione)? È un elemento premiale (fase di valutazione e aggiudicazione)? È un requisito da ottemperare in fase esecutiva (fase di esecuzione del contratto e collaudo/verifica finale)?
7. Se è risultato necessario o opportuno richiedere una valutazione della conformità accreditata, sono stati verificati i riferimenti normativi corretti da inserire nei documenti di gara?
8. Quali sono i marchi e le certificazioni, tra quelle elencate nell'Allegato II.13, che nel caso di specie risultano rilevanti al fine di prevedere la riduzione della cauzione da produrre? Quale entità di riduzione è proporzionata e pertinente allo specifico marchio/certificazione?

4.2. Pubblicazione e trasparenza

Si tratta della fase nella quale sono pubblicati i documenti di gara e si rende noto ai terzi la volontà della stazione appaltante di procedere con l'affidamento. In questa fase l'obbligatorietà o l'opportunità di eventuali riferimenti all'accreditamento e alle valutazioni della conformità accreditate, saranno già stati valutati in precedenza. Si dovrà tuttavia verificare che gli stessi vengano correttamente riportati all'interno dei documenti di gara, con il linguaggio tecnico appropriato e con i riferimenti normativi completi, e accertarsi che non vi siano contraddizioni tra un documento e l'altro.

A titolo esemplificativo, si formulano di seguito alcune clausole standard che, con gli opportuni adattamenti, possono essere inserite dalle stazioni appaltanti nei propri documenti di gara. Per quanto attiene alle valutazioni della conformità accreditate e agli organismi accreditati che le rilasciano, si veda parte I - cap. 6 delle presenti Linee Guida.



• Esempio e facsimile

Richiesta di certificato di accreditamento, necessario per l'ammissione alla gara, qualora oggetto di bando sia un'attività di valutazione della conformità (es. certificazioni, ispezioni, prove e tarature, ecc.) sotto accreditamento, che può essere svolta solo da organismi accreditati:

X) Requisito di idoneità professionale: possesso di un valido certificato di accreditamento, rilasciato all'organismo, per lo specifico campo di applicazione/scopo del certificato/prova/grandezza (per la taratura)/altro dal competente Ente nazionale di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA o IAF MLA o ILAC MRA.

Entità della riduzione [__%]

(ripetere tante volte quante necessario)



• Esempio e facsimile

Richiesta di certificazione accreditata del sistema di gestione per la qualità:

X) possesso di una valutazione della conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: [indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, es. "servizio di ristorazione" ed eventualmente il settore "Alberghi e ristoranti/settore IAF 30"].

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato della conformità del sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore di attività e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente unico di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA o IAF MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento UE 765/2008.

Solo nel caso in cui il concorrente dimostri preventivamente di non aver potuto accedere alla certificazione richiesta per causa a lui non imputabile, saranno prese in considerazione prove di eventuali misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. In questo caso, gli operatori economici devono dimostrare che le misure, dai medesimi proposte, soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dai documenti di gara (es. devono essere dimostrate con idonea documentazione le misure di garanzia della qualità adottate, che devono basarsi su documenti normativi previsti dal Regolamento UE 1025/2012 sulla normazione europea ed essere documentalmente e oggettivamente provate.).



• Esempio e facsimile

Richiesta di certificazione accreditata del sistema di gestione:

X) possesso della valutazione della conformità di [indicare l'oggetto della valutazione, es. "del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni"] alla/e norma/e [indicare le norme/standard internazionali di riferimento, es. UNI CEI EN ISO/IEC 27001 - Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni], idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: [indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, es. "sviluppo software e gestione banche dati" ed eventualmente il settore "Tecnologie dell'informazione/settore IAF 33"].

La comprova del requisito è fornita mediante certificato della conformità di sistema di gestione rilasciato da un organismo accreditato ai sensi della norma [indicare le pertinenti norme di accreditamento che definiscono i requisiti dell'organismo] per lo specifico settore di attività/campo di applicazione richiesto, da un Ente unico di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA o IAF MLA autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento CE 765/2008.

Affidarsi unicamente alla classificazione del settore IAF per qualificare un fornitore può risultare uno strumento non adeguato. Occorre riferirsi in primo luogo allo scopo della certificazione/campo di applicazione, che indicano i processi riportati nel certificato. Solo nel caso in cui il concorrente dimostri preventivamente di non aver potuto accedere alla certificazione richiesta per causa a lui non imputabile, saranno prese in considerazione prove documentali di eventuali misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. In questo caso, gli operatori economici devono dimostrare che le misure, dalle medesime proposte, soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dai documenti di gara (es. le misure di garanzia devono basarsi su documenti normativi previsti dal Regolamento UE 1025/2012 sulla normazione europea, e devono essere oggettivamente e documentalmente provate).





• Esempio e facsimile

Richiesta di certificazione delle misure di gestione ambientale

X) Possesso di valutazione della conformità delle proprie misure di gestione ambientale alle norme nel settore/codice NACE [indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Regolamento CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, es. "UNI EN ISO 14001"] idonea, pertinente e proporzionata al seguente servizio: [indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, es. "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" ecc.].

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato della conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato per lo specifico campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente Unico di accreditamento firmatario degli Accordi EA MLA o IAF MLA, oppure, per lo schema EMAS, da un organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento EMAS, oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento CE 765/2008.

Solo nel caso in cui il concorrente dimostri preventivamente di non aver potuto accedere alla certificazione richiesta per causa a lui non imputabile, saranno prese in considerazione prove di eventuali misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. In questo caso, gli operatori economici devono dimostrare documentalmente che le misure, dalle medesime proposte, soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste dai documenti di gara (es. le misure di garanzia devono basarsi su documenti normativi previsti dal Regolamento UE 1025/2012 sulla normazione europea e devono essere oggettivamente e documentalmente provate).



• Check list

Fase di pubblicazione e trasparenza

1. La richiesta di possedere l'accreditamento e/o la/e valutazione/i della conformità accreditata ritenuta necessaria/opportuna in fase di programmazione/pianificazione è stata correttamente riportata nei documenti di gara?
2. I documenti di gara (bando, capitolato, ecc.) sono coerenti e riportano tutti i riferimenti in modo esatto e completo (es. il settore e lo scopo di una certificazione del sistema di qualità aziendale)?
3. Nel caso di richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici interessati, si sono fornite risposte adeguate?

4.3. Presentazione delle offerte, apertura e selezione

Si tratta del cuore della procedura di affidamento. La denominazione “presentazione delle offerte, apertura e selezione” fa riferimento alla procedura aperta, ma le indicazioni relative valgono a prescindere dal tipo di procedura che si scelga di seguire e anche nell'eventualità in cui la stazione appaltante applichi la c.d. “inversione procedimentale” provvedendo all'esame dei requisiti di ammissione alla procedura solo dopo aver valutato le offerte presentate, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del nuovo Codice.

Come verrà evidenziato nel successivo punto “Criticità ed errori comuni” e come accennato ai precedenti punti 2.2 e 2.4, vi sono degli aspetti ai quali va prestata maggiore attenzione, perché è su di essi che si concentrano più frequentemente le difficoltà.





• Check list

Fase di presentazione delle offerte, apertura e selezione

1. In caso di bando per affidamento di attività che possono essere eseguite solo da organismi accreditati (es. tarature, ispezioni, ecc.) i concorrenti hanno dichiarato di possedere esattamente il requisito richiesto (ovvero accreditamento sulla base della specifica norma di riferimento indicata nel bando per l'attività specificamente indicata nel bando)?
2. In caso di bando che richieda una specifica valutazione della conformità accreditata, i concorrenti hanno dichiarato di possedere esattamente quanto richiesto (es. scopo della certificazione)?
3. Nel caso in cui un concorrente abbia prodotto documentazione alternativa rispetto alla certificazione accreditata richiesta dal bando, ha preliminarmente dimostrato l'impossibilità di accedere al rilascio della certificazione per cause a lui non imputabili?
4. Nel caso in cui il concorrente abbia prodotto documentazione alternativa al posto di una specifica certificazione accreditata e abbia dimostrato di non poter accedere a tale certificazione per causa a lui non imputabile, ha fornito prove dell'effettivo possesso dei requisiti e delle caratteristiche che la certificazione richiesta avrebbe dimostrato? Le prove fornite possono essere considerate equivalenti?
5. Nel caso di avvalimento della certificazione accreditata del sistema di qualità aziendale, il contratto di avvalimento è redatto in modo da garantire che l'ausiliario metterà a disposizione dell'ausiliato l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità?

4.4. Valutazione e aggiudicazione

Laddove siano state inserite delle valutazioni della conformità accreditate quali requisiti premiali per l'attribuzione del punteggio tecnico nell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo, occorrerà effettuare le stesse operazioni di analisi e valutazione di quanto prodotto dagli operatori economici descritte al precedente paragrafo 4.3, al fine di verificare se i punti relativi alle valutazioni della conformità possono essere effettivamente assegnati.

Occorre ricordare che una medesima valutazione della conformità, a prescindere dall'interpretazione restrittiva sostenuta dall'ANAC successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice, non può essere legittimamente prevista sia come requisito di partecipazione dell'operatore economico alla gara e/o come requisito minimo di ammissibilità dell'offerta tecnica, sia come criterio di attribuzione di un punteggio premiale nella valutazione dell'offerta stessa ai fini dell'aggiudicazione.

Per quanto attiene alla verifica della documentazione prodotta a comprova, si rimanda alla parte III



• Check list

Fase di valutazione e aggiudicazione

1. I concorrenti hanno dichiarato di possedere esattamente la valutazione della conformità richiesta dai documenti di gara?
2. Nel caso in cui un concorrente abbia prodotto documentazione alternativa rispetto alla certificazione accreditata richiesta dal bando per l'attribuzione del punteggio premiale, ha preliminarmente dimostrato l'impossibilità di accedere al rilascio della certificazione per cause a lui non imputabili?
3. Nel caso in cui il concorrente abbia prodotto documentazione alternativa al posto di una specifica certificazione accreditata e abbia dimostrato di non poter accedere a tale certificazione per causa a lui non imputabile, ha fornito prove dell'effettivo possesso dei requisiti e delle caratteristiche che la certificazione richiesta avrebbe dimostrato? Le prove fornite possono essere considerate equivalenti?



4.5. Esecuzione del contratto e collaudo/verifica della conformità finale

Le valutazioni della conformità possono essere richieste dai documenti di gara anche come prova della rispondenza alle condizioni di esecuzione del contratto. A titolo esemplificativo, potrebbe essere stata richiesta la valutazione della conformità dei materiali impiegati a determinate caratteristiche o la taratura di determinate strumentazioni e così via. In tal caso, sia nel corso dell'esecuzione del contratto che in sede di collaudo finale delle prestazioni, dovrà essere verificato l'effettivo possesso delle valutazioni della conformità richieste. Il contratto dovrebbe contenere apposite clausole che indichino le conseguenze del mancato rispetto di quanto richiesto dai documenti di gara.

Si precisa che la locuzione "verifica di conformità" è usata dal Codice dei Contratti pubblici per riferirsi al "collaudo" di servizi e forniture e non deve essere confusa con la definizione tecnica di "valutazione della conformità" ai sensi del Regolamento CE 765/2008.

Come già accennato al precedente paragrafo 2.7, una novità significativa del nuovo Codice, la cui portata e applicazione concreta deve, tuttavia, essere ancora compiutamente testata, è quella contenuta all'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14, che prevede la possibilità delle stazioni appaltanti di effettuare in forma semplificata la verifica di conformità delle prestazioni affidate ricorrendo, quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono l'effettuazione delle attività in questione secondo le modalità specificate nel medesimo allegato, di ricorrere alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.



• Check list

Fase di collaudo/verifica della conformità finale

1. Il capitolato speciale di appalto e/o il contratto stipulato prevedono che siano prodotte valutazioni della conformità dei prodotti/servizi/persone impiegati nello svolgimento del contratto?
2. Sono state previste delle verifiche in corso di svolgimento della prestazione? In caso positivo, sono state effettuate?
3. Le verifiche effettuate hanno dato esito positivo? In caso contrario, qual è la conseguenza (es. sostituzione del materiale a spese dell'appaltatore, applicazione di una penale fino alla produzione della valutazione della conformità, risoluzione ipso iure del contratto) prevista contrattualmente?
4. La conseguenza prevista dal contratto per la mancata valutazione della conformità è stata applicata?

4.6. Criticità ed errori comuni

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici è importante fare attenzione, in relazione alla richiesta di accreditamento e/o verifiche della conformità, ad alcuni aspetti che l'esperienza dimostra come siano delicati e potenzialmente critici.

a) Distinzione tra affidamento di servizi accreditati e richiesta del possesso di valutazioni della conformità dei sistemi aziendali di gestione della qualità

Alcune stazioni appaltanti dimostrano di non aver chiara la differenza tra affidamento di servizi accreditati e richiesta del possesso di una valutazione della conformità del sistema di gestione aziendale relativamente all'espletamento di determinati servizi. Come si è detto:

- l'accreditamento è una forma indipendente e autorevole di attestazione della competenza degli organismi di valutazione della conformità e quindi attesta il valore e la credibilità delle valutazioni che questi organismi rilasciano;

- la certificazione del sistema di gestione per la qualità assicura la capacità di un'organizzazione (produttrice di beni o fornitrice di servizi) di strutturarsi e gestire le proprie risorse e i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, inclusi quelli relativi al rispetto dei requisiti cogenti, nonché l'impegno a migliorare continuamente tale capacità.

Per fare un esempio concreto, se una stazione appaltante ha la necessità di analizzare delle acque avendo certezza del risultato, dovrà affidare lo svolgimento di un servizio accreditato, ovvero l'analisi delle acque da parte di un laboratorio di prova accreditato per quello specifico scopo. L'accreditamento del laboratorio di prova dimostra che lo stesso soddisfa sia i requisiti tecnici che quelli relativi al sistema di gestione, necessari per offrire dati e risultati accurati e tecnicamente validi per specifiche di analisi considerate.

Diversamente, un laboratorio non accreditato ma solo certificato quanto al proprio sistema di gestione per la qualità, soddisfa i requisiti relativi al sistema di gestione, ma non può dimostrare la competenza tecnica del suo personale e la disponibilità di tutte le risorse tecniche necessarie a garantire l'accuratezza dei risultati delle analisi svolte.

Quindi, la stazione appaltante dovrebbe bandire una gara, fissando come requisito di idoneità professionale per la partecipazione alla stessa il possesso dell'accreditamento relativo alla tipologia di prova considerata e non richiedere, invece, il possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità del laboratorio che, per inciso, i laboratori accreditati non hanno, dato che i relativi requisiti sono inclusi nell'ambito dell'accreditamento.

b) Genericità delle richieste

Si sconsiglia la formulazione di richieste generiche che possano dar luogo a contenziosi e a fraintendimenti, oltre a rendere non pertinente e, perciò, inefficace la richiesta stessa.

Le stazioni appaltanti dovrebbero dedicare un sufficiente approfondimento all'individuazione dei pertinenti riferimenti della normazione tecnica e inserire nei bandi di gara previsioni univoche.

c) La valutazione della prova dell'equivalenza in caso di mancato possesso della valutazione della conformità richiesta dai documenti di gara

Si rammenta (parte II - punti 2.2 e 2.4) che la valutazione della prova dell'eventuale equivalenza della documentazione prodotta dall'operatore economico, in alternativa alla valutazione della conformità specificamente richiesta dai documenti di gara, presuppone alcune condizioni che devono essere necessariamente verificate.

In particolare, la stazione appaltante è chiamata ad accertare, in necessaria sequenza:

1. se si è verificata la preconditione prevista dalle Direttive europee dell'impossibilità di accedere al certificato o alla relazione di prova richiesta o di ottenerli nei tempi indicati dalla gara;
2. se tale presupposto si è verificato per una ragione effettivamente non imputabile all'operatore economico;
3. se il mezzo di prova alternativo fornito sia "appropriato", ovvero se ciò che dimostra risulti "equivalente" o meno a quanto richiesto dalla stazione appaltante.

Non è, quindi, corretto esaminare la documentazione fornita dall'operatore economico senza aver preventivamente verificato la sussistenza delle condizioni di cui ai precedenti numeri 1 e 2.

Si tratta di un punto particolarmente rilevante perché, nonostante la chiara previsione delle Direttive europee a riguardo, talora anche i giudici amministrativi dimenticano questo aspetto, che caratterizza in modo peculiare l'applicazione del principio di equivalenza nell'ambito delle valutazioni di conformità.

d) L'avvalimento

Nel caso di affidamento di servizi accreditati, l'accreditamento del soggetto che rilascia la valutazione della conformità dovrebbe essere inserito – per la coerenza e la tenuta del sistema del Regolamento CE 765/2008 – come requisito di idoneità professionale.

Su questo aspetto occorre notare che, mentre le Direttive europee del 2014 e il Codice previgente (D.Lgs. 50/2016) erano chiari nel sottolineare l'impossibilità di ricorrere all'avvalimento per requisiti che non fossero ascrivibili alla capacità economico finanziaria e tecnico professionale, con esclusione, quindi, dei requisiti di idoneità professionale (seppure con la specifica eccezione dei titoli abilitativi e dei titoli di studio professionali che potevano essere prestati solo nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni relative fosse effettuata dalla medesima ausiliaria e non dall'ausiliata), il nuovo Codice si presenta più ambiguo, in quanto mantiene l'eccezione ora descritta, ma non limita più espressamente l'applicabilità dell'istituto ai soli requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, con ciò lasciando implicitamente intendere che possa costituire una regola anche l'avvalimento dei requisiti di idoneità professionale.

Non dovrebbe, tuttavia, dimenticarsi che le Direttive europee – che non possono essere disattese dal legislatore nazionale – sono chiare nell'escludere l'avvalibilità dei requisiti di idoneità professionale, tra i quali rientra appunto l'accreditamento.

In ogni caso, seppure si dovesse affermare un contrario indirizzo nella giurisprudenza nazionale, dovrebbe essere in ogni caso precisato nei documenti di gara che le prestazioni oggetto di affidamento devono essere rese direttamente dal soggetto in possesso dell'accreditamento richiesto, come avviene per i titoli abilitativi.

Nel caso della richiesta di una certificazione del proprio sistema di gestione, atteso che il rilascio di tale attestazione implica un'analisi dell'azienda considerata e dei processi interni alla stessa e, dunque, non può essere scissa da quella specifica realtà, per poter considerare il prestito della referenza richiesta "effettivo" – e non meramente formale e cartolare – occorrerebbe verificare se il contratto di avvalimento determini la messa a disposizione dell'ausiliato di tutto il complesso dei fattori che hanno reso possibile l'ottenimento della certificazione e, dunque, dell'intera azienda certificata. Non può ritenersi sufficiente – sotto il profilo tecnico e fattuale – la mera messa a disposizione di una figura professionale di coordinamento e/o di un generico "know-how", così come di singole componenti dell'azienda considerata.

Sotto questo aspetto, una grande responsabilità hanno anche gli organi di giustizia amministrativa che, nel decidere eventuali contenziosi, dovrebbero tenere adeguatamente in conto le regole tecniche che consentono a una organizzazione di ottenere la certificazione dei propri sistemi di gestione e valutare se il prestito della referenza possa, nel caso specifico, oggettivamente dirsi "effettivo", a tutela sia degli interessi delle stazioni appaltanti sia delle imprese.

Si rammenta, infine, che il nuovo Codice, ponendo fine a un ampio dibattito, ha previsto espressamente che l'avvalimento possa essere invocato anche al fine di ottenere il riconoscimento di un punteggio maggiore nella valutazione dell'offerta tecnica (c.d. "avvalimento premiale").

Si segnala che l'ANAC, con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, ha aggiornato il "Bando - tipo" per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, alle disposizioni del Correttivo (D.Lgs. 209/2024), dedicando specifiche previsioni alla corretta formulazione della lex specialis di gara, relativamente al tema dell'avvalimento.

L'avvalimento premiale della certificazione per la parità di genere

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 5345/2025, ha ammesso la possibilità che la certificazione del sistema di gestione per la parità di genere (UNI/PdR 125:2022) possa essere oggetto di avvalimento premiale. Tale certificazione è infatti ritenuta un attributo dell'organizzazione aziendale, trasferibile con contratto di avvalimento **purché ne siano specificate risorse e contenuti**.

Come esplicitato nella richiamata sentenza, infatti, *"una severa verifica della specificità dell'oggetto dell'avvalimento premiale della certificazione della parità di genere si ricollega all'esigenza di garantire che sia effettivamente perseguito l'obiettivo avuto di mira dal legislatore con l'art. 108, comma 7, del nuovo Codice e, cioè, che sia promossa l'inclusione ed equità di genere nel settore delle commesse pubbliche"*.

La stipula di un contratto di avvalimento premiale relativo alla certificazione, dunque, non deve risolversi *"in un'operazione meramente formale"*, ma deve assumere connotati di *"realità e concretezza"*, individuando, a tal fine, le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali, espressione del know how specifico attestato dalla certificazione messi a disposizione dell'ausiliato.

Sul medesimo tema è intervenuto il TAR Toscana, con la sentenza 1026/2025, sottolineando come la certificazione UNI/PdR 125 sia – di fatto – assimilabile alle certificazioni di processo già ammesse all'avvalimento.



Pratiche non corrette

1. Confondere l'affidamento di servizi accreditati con la richiesta di certificazione dei sistemi di gestione (es. richiedere che determinate analisi siano fatte da un laboratorio in possesso di una certificazione del sistema di gestione per la qualità anziché da un laboratorio di prova accreditato per lo svolgimento delle specifiche analisi).
2. Accettare prove equivalenti delle valutazioni della conformità richieste senza aver preventivamente verificato se sono state osservate le precondizioni di ammissibilità previste dalle Direttive europee (impossibilità di accedere al rilascio della certificazione richiesta per causa non imputabile all'operatore economico).
3. Richiedere valutazioni della conformità non pertinenti rispetto all'oggetto dell'affidamento o generiche.
4. Non verificare il contenuto del contratto di avvalimento relativo alla certificazione di sistema di gestione per la qualità per accertare se sia stato messo a disposizione dell'operatore economico ausiliato l'intero complesso dei fattori (azienda) che ha consentito il rilascio della certificazione.

5 Il principio DNSH

Il principio DNSH (Do No Significant Harm, "Non arrecare un danno significativo") è un concetto chiave introdotto nel contesto delle politiche europee, in particolare legate alla sostenibilità e alla transizione ecologica. Questo principio richiede che tutte le attività economiche e finanziarie non causino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali definiti dall'Unione europea.

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici: riduzione delle emissioni di gas serra.
2. Adattamento ai cambiamenti climatici: riduzione della vulnerabilità agli effetti negativi del cambiamento climatico.
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: promozione dell'uso efficiente delle risorse idriche e protezione degli ecosistemi marini.
4. Riciclo dei rifiuti: promozione del riciclo, riutilizzo e riduzione dei rifiuti.
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento: riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi: protezione della biodiversità e promozione della salute degli ecosistemi.

Il principio DNSH è fondamentale per garantire che le azioni intraprese, specialmente quelle finanziate da fondi pubblici o da incentivi, non compromettano la sostenibilità ambientale. Esso è un elemento chiave del Regolamento Tassonomia UE, che fornisce un sistema di classificazione per determinare quali attività economiche possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale.

Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il principio DNSH gioca un ruolo cruciale nella valutazione e nell'implementazione dei progetti finanziati, nell'ambito dei quali vengono previste varie fasi di attività.

- Integrazione nelle linee guida e nei bandi: le linee guida per gli appalti e i bandi del PNRR includono specifici requisiti per il rispetto del principio DNSH. Questo implica che tutte le proposte di progetto devono essere valutate non solo per la loro efficacia e fattibilità, ma anche per il loro impatto ambientale.
- Valutazione preliminare dei progetti: ogni progetto proposto deve essere sottoposto a una valutazione preliminare per assicurare che non arrechi danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali stabiliti dall'Unione Europea. Questa valutazione deve essere documentata e inclusa nella documentazione del progetto.

- Condizionalità per l'erogazione dei fondi: l'accesso ai fondi del PNRR è condizionato al rispetto del principio DNSH. Se un progetto non rispetta questo principio, non potrà ricevere finanziamenti. Questo serve da incentivo per i proponenti a progettare iniziative che siano ambientalmente sostenibili.
- Monitoraggio e verifica: una volta approvati e finanziati, i progetti sono soggetti a monitoraggio continuo per verificare il rispetto del principio DNSH durante la loro realizzazione. Questo monitoraggio può includere ispezioni sul campo, revisione di rapporti periodici e, se necessario, l'adozione di misure correttive.
- Formazione e supporto tecnico: per assicurare una corretta applicazione del principio DNSH, sono previste attività di formazione e supporto tecnico per i soggetti coinvolti nella gestione e nell'attuazione dei progetti. Questo include amministrazioni pubbliche, Enti locali e soggetti privati beneficiari dei fondi del PNRR.
- Documentazione e trasparenza: Tutti i passaggi relativi alla valutazione e al rispetto del principio DNSH devono essere adeguatamente documentati e resi trasparenti. Questo contribuisce a garantire che i processi siano verificabili e conformi agli standard richiesti.

In sintesi, il principio DNSH nel quadro degli appalti del PNRR italiano garantisce che i progetti finanziati contribuiscano alla ripresa economica e alla resilienza senza compromettere gli obiettivi ambientali dell'UE.



“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”

Documento pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con lo scopo di supportare la Pubblica Amministrazione nella gestione degli investimenti PNRR della Guida, le valutazioni di conformità accreditati sono richiamate a più riprese come strumento per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH.

6

La UNI/PdR:125, uno strumento per la parità di genere negli appalti

La UNI/PdR 125:2022 "Linea guida sul sistema di gestione per la parità di genere" è una Prassi di Riferimento pubblicata da UNI (Ente Italiano di Normazione) con il contributo attivo di Accredia, sviluppata con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento per l'implementazione e la gestione di un sistema di gestione volto a promuovere la parità di genere nelle organizzazioni. In sintesi, la prassi si caratterizza per sei aspetti.

1. **Obiettivo:** la UNI/PdR 125 mira a promuovere l'uguaglianza di genere all'interno delle organizzazioni, definendo i requisiti di un sistema di gestione che può essere implementato per favorire la parità di genere. Questo include la promozione di politiche e pratiche che eliminino la discriminazione di genere e promuovano l'inclusione e la diversità.
2. **Struttura:** la UNI/PdR 125 fornisce linee guida dettagliate su come le organizzazioni possono sviluppare, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione per la parità di genere. Questo include la definizione di politiche aziendali, l'assegnazione di responsabilità, la pianificazione delle azioni necessarie, la formazione del personale e il monitoraggio dei progressi.
3. **Aree di intervento:** la UNI/PdR 125 identifica diverse aree chiave su cui le organizzazioni devono concentrarsi per promuovere la parità di genere, come ad esempio:
 - reclutamento e selezione del personale;
 - sviluppo professionale e formazione;
 - retribuzione e avanzamento di carriera;
 - conciliazione tra vita lavorativa e vita privata;
 - prevenzione delle molestie e delle discriminazioni sul posto di lavoro.
4. **Indicatori di prestazione:** la UNI/PdR 125 suggerisce l'uso di specifici indicatori di prestazione per monitorare e misurare i progressi verso la parità di genere. Questi indicatori possono includere la percentuale di donne in posizioni di leadership, il divario retributivo di genere, il numero di programmi di formazione sulla parità di genere implementati, ecc.

5. **Certificazione:** le organizzazioni che implementano con successo un sistema di gestione conforme alla UNI/PdR 125 possono scegliere di sottoporsi a un processo di certificazione. La certificazione attesta che l'organizzazione ha adottato misure efficaci per promuovere la parità di genere e può migliorare la reputazione aziendale e la fiducia dei dipendenti, clienti e stakeholder.
6. **Benefici:** l'adozione della UNI/PdR 125 può portare a numerosi benefici, tra cui un ambiente di lavoro più inclusivo e motivante, una maggiore attrattività per talenti diversificati, miglioramenti nella produttività e nella soddisfazione dei dipendenti, nonché un miglioramento dell'immagine e della responsabilità sociale dell'organizzazione.

Come esplicitato al paragrafo 2.6, la UNI/PdR 125:2022 trova pieno riconoscimento nel Codice dei contratti come elemento premiante.

Appendice 1

Le valutazioni della conformità accreditate e la sostenibilità

Le valutazioni della conformità svolte da organismi accreditati rappresentano un efficace strumento di supporto alla sostenibilità, in quanto garantiscono affidabilità, trasparenza e competenza tecnica. Tali valutazioni possono contribuire concretamente al rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Questa appendice include un elenco di schemi di valutazione della conformità che le stazioni appaltanti possono richiedere, in funzione delle specifiche esigenze. Il ricorso a questi schemi costituisce un mezzo oggettivo per attestare l'impegno verso pratiche sostenibili, che può favorire un approccio più consapevole e responsabile negli appalti pubblici.

AMBITO TRASVERSALE: AMBIENTALE, SOCIALE, GOVERNANCE

Sistemi di gestione

	Norma di accreditamento	Riferimento a schema di valutazione della conformità/norma
Norme	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 20121 - Sistema di gestione sostenibile degli eventi
	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 21401 - Sistema di gestione della sostenibilità per strutture ricettive
	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 37101 - Sistema di gestione per lo sviluppo sostenibile delle comunità
	ISO/IEC 17024:2012	UNI/PdR 109 - Certificazione delle figure professionali operanti nell'ambito della sostenibilità quali Sustainability Manager, Sustainability Practitioner, Sustainability & CSR Auditor, SDG Action Manager, SDG User
Schemi proprietari	ISO/IEC 17021-1:2015	SRG 88088 - Sistema di gestione sostenibilità ESG - SRG
	ISO/IEC 17021-1:2015	Sistema di gestione Modello EASI - Ecosistema Aziendale Sostenibile Integrato

Verifiche e validazioni

Norma di accreditamento	Riferimento a schema di valutazione della conformità/norma
ISO/IEC 17021-1:2015 ISO/IEC 17065:2012	ESG - SDGs Rating:2022 - Sistema di gestione della sostenibilità e Rating ESG - SDGs
ISO/IEC 17029:2019	GIF (Get It Fair) ESG Rating Scheme - Verifica e validazione delle rendicontazioni volontarie di sostenibilità e del rating ESG <i>Programma predisposto secondo ISO/TS 17033 - Asserzioni etiche ed informazioni di supporto, e UNI/PdR 102 - Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020</i>
ISO/IEC 17029:2019	Certclaim SUSTAINABILITY PROGRAMME - Verifica e validazione delle informazioni di sostenibilità <i>Programma predisposto secondo ISO/TS 17033 - Asserzioni etiche ed informazioni di supporto, e UNI/PdR 102 - Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020</i>
ISO/IEC 17029:2019	Programma FIDESG - Verifica e validazione delle rendicontazioni volontarie di sostenibilità e del rating ESG <i>Programma predisposto secondo ISO/TS 17033 - Asserzioni etiche ed informazioni di supporto e UNI/PdR 102- Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020</i>
ISO/IEC 17029:2019	Programma ESG VALUE - Verifica e validazione delle asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile <i>Programma predisposto secondo ISO/TS 17033 - Asserzioni etiche ed informazioni di supporto e UNI/PdR 102- Asserzioni etiche di responsabilità per lo sviluppo sostenibile - Indirizzi applicativi alla UNI ISO/TS 17033:2020</i>

Altri schemi

	Norma di accreditamento	Riferimento a schema di valutazione della conformità/norma
	ISO/IEC 17020:2012	EcoMuvi - Attività ispettive per la prevenzione e la riduzione degli impatti ESG connessi alla produzione audiovisive
	ISO/IEC 17065:2012	Dream & Charme - Valutazione e certificazione della sostenibilità e dell'affidabilità delle strutture ricettive
	ISO/IEC 17065:2012	Global Sustainable Tourism Council - GSCT - Certificazione del turismo sostenibile
	ISO/IEC 17021-1:2015	BRC Global Standard for Ethical Trade & Responsible Sourcing - Certificazione del sistema di gestione per il commercio etico e l'approvvigionamento responsabile
	ISO/IEC 17065:2012	LEVEL FEMB - Certificazione di prodotto FEMB - Sustainability requirements for office and nondomestic furniture for indoor use
	ISO/IEC 17024:2012	Certificazione delle figure professionali GIF AP credentialing system (Accredited Professional)
In sviluppo	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 53001 - Sistema di gestione per gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs)

AMBITO AMBIENTALE

	Norma di accreditamento	Riferimento a schema di valutazione della conformità/norma
Norme	ISO/IEC 17021- 1:2015	ISO 14001 - Sistema di gestione ambientale
	ISO/IEC 17021-1:2015 ISO 50003:2021	ISO 50001 - Sistema di gestione dell'energia
	ISO/IEC 17065:2012	UNI CEI 11352 - ESCo - Società che forniscono servizi energetici
	ISO/IEC 17024:2012	UNI CEI 11339 - Attività professionali non regolamentate - Esperto in gestione dell'energia - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità
	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	ISO 14064-1 - Verifica degli inventari di gas a effetto serra (GHG) - <i>Organizzazioni</i>
	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	ISO 14064-2 - Specifiche e guida, al livello di progetto, per la quantificazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra o dell'aumento della loro rimozione - <i>Progetti</i>
	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	ISO 14067 - Verifica della CFP (Carbon Footprint of Products) <i>Prodotto</i>
	ISO/IEC 17065:2012	UNI/PdR 88 - Certificazione del processo di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti
	ISO/IEC 17065:2012	UNI EN 13432 - Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione
	ISO/IEC 17029:2019	UNI TS 11820 - Misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni
	ISO/IEC 17024:2012	UNI/PDR 46 - Profili professionali che svolgono controlli sulla filiera della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica
	ISO/IEC 17024:2012	UNI/PDR 60 - Certificazione della figura professionale di Esperto del ciclo di vita delle sostanze

	Norma di accreditamento	Riferimento a schema di valutazione della conformità/norma
Schemi proprietari	ISO/IEC 17021-1:2015	EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	EPD - Verifica e convalida delle dichiarazioni ambientale di prodotto - <i>Prodotto</i>
	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	EPD ITALY - Verifica e convalida delle dichiarazioni ambientale di prodotto - <i>Prodotto</i>
	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	Made Green in Italy - Certificazione dell'impronta ambientale dei prodotti - <i>Prodotto</i>
	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	ETS - Sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea - <i>Organizzazioni</i>
	ISO/IEC 17065:2012	SNC - Sistema Nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi
	ISO/IEC 17065:2012	Regolamenti della famiglia End of Waste - Rottami metallici, rottami di rame, rottami di vetro
	ISO/IEC 17021-1:2015	Certificazione del sistema di gestione End of Waste "carta e cartone" e "inerti"
	ISO/IEC 17065:2012	Plastica Seconda Vita - Certificazione di prodotti derivati dal trattamento dei rifiuti plastici
	ISO/IEC 17065:2012	Remade in Italy - Certificazione della verifica del contenuto di riciclato e di sottoprodotti in un materiale o prodotto (anche multimateriale)
	ISO/IEC 17065:2012	VinylPlus Product Label v.1.4 - etichettatura di sostenibilità per i prodotti in PVC
	ISO/IEC 17065:2012	Certificazioni di prodotto Textile Exchange Organic Content Standard (OCS) e Textile Exchange Recycled Claim Standard (RCS)
	ISO/IEC 17024:2012	Abicert - Ecoprogettista
	ISO/IEC 17024:2012	Certificazione della figura professionale dell'Esperto in Edilizia Sostenibile italiana
	ISO/IEC 17065:2012	ENEL X - Schema Circular Certification - <i>Corporate</i>
	ISO/IEC 17065:2012	ENEL X - Schema Circular Certification - <i>Energy Site</i>

	Norma di accreditamento	Riferimento a schema di valutazione della conformità/norma
Schemi proprietari	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	Verifica della circolarità di prodotto
	ISO/IEC 17065:2012	ICMQ - Certificazione del contenuto di materiale riciclato/ recuperato/sottoprodotto
In sviluppo	ISO/IEC 17029:2019	ISO 59020 - Economia circolare
	ISO/IEC 17029:2019 ISO 14065:2020	ISO 14068-1:2023 – Climate change management - Transition to net zero - Part 1: Carbon neutrality

AMBITO SOCIALE

	Norma di accreditamento	Riferimento a schema di valutazione della conformità/norma
Norme	ISO/IEC 17021-1:2015	PAS 24000 - Sistema di gestione sociale
	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 45001 - Sistema di gestione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
	ISO/IEC 17021-1:2015	UNI/PdR 125 - Gestione e sviluppo della parità di genere
	ISO/IEC 17021-1:2015	UNI ISO 39001 - Sistemi di gestione per la sicurezza stradale
	ISO/IEC 17065:2012	UNI/PdR 131 - Accessibilità di strutture ricettive e Impianti sportivi
	ISO/IEC 17065:2012	UNI/PdR 92 - Stabilimenti balneari - Linee guida per la sostenibilità ambientale, l'accessibilità, la qualità e la sicurezza dei servizi
In sviluppo	ISO/IEC 17021-1:2015	SA 8000 - Sistema di gestione sociale
	ISO/IEC 17021-1:2015	FSSC 24000 - Sistema di gestione sociale

AMBITO GOVERNANCE

	Norma di accreditamento	Riferimento a schema di valutazione della conformità/norma
Norme	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 37001 - Sistema di gestione della prevenzione alla corruzione
	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 37301 - Sistema di gestione della compliance
	ISO/IEC 17021-1:2015	EN ISO 22301 - Sistema di gestione della business continuity
	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO/IEC 27001 - Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO/IEC 27701 - Tecniche di sicurezza - Estensione a ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 per la gestione delle informazioni in ambito privacy
	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 28000 - Sicurezza e resilienza - Sistemi di gestione della sicurezza
	ISO/IEC 17021-1:2015	ISO 55001:2015 - Gestione dei beni (Asset management)

Appendice 2

Percorso guidato per verificare un certificato di accreditamento

Vai nella pagina "Banche Dati" del sito web di Accredia <https://www.accredia.it/banche-dati/>, nella sezione "Accreditamenti".

The screenshot shows the Accredia website interface. At the top, there is a navigation bar with the Accredia logo, a menu icon, and links for 'Reclami', 'Area riservata', 'ENG', and 'ITA'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Documenti' and 'Banche Dati'. The main content area is titled 'Banche dati' and contains the following text:

Banche dati
Informazioni ufficiali su accreditamenti e certificazioni

La fonte per trovare i dati degli organismi e dei laboratori in tutti gli schemi e settori accreditati, e per verificare la validità dei certificati di accreditamento e il contenuto degli elenchi delle prove accreditate.

Le Banche Dati Accredia offrono un servizio di **informazioni complete e affidabili** nell'ottica di una comunicazione trasparente verso gli organismi e i laboratori accreditati, le organizzazioni degli Enti di accreditamento, le Istituzioni nazionali e internazionali, le imprese e i consumatori, che utilizzano i servizi accreditati.

Le ricerche possono essere effettuate per gli accreditamenti degli organismi e dei laboratori, per le certificazioni di sistema di gestione, prodotti e servizi e figure professionali, e per le statistiche delle organizzazioni/aziende certificate per i sistemi di gestione.

L'utilizzo delle Banche Dati è soggetto alle [Note Legali](#).

Numeri di accreditamento 2025

A partire dal 2025, Accredia ha organizzato gli accreditamenti secondo una anagrafica unica. Ciò ha comportato la riassegnazione dei numeri di accreditamento per ciascun soggetto giuridico. Di seguito è riportata una **tabella di correlazione** tra precedente e nuovo numero di accreditamento e rispettivi schemi, per ciascun CAB (conformity assessment body), che garantisce una immediata corrispondenza, in particolare durante il periodo transitorio (per il quale si rimanda alle specifiche circolari).

In caso di dubbio si invita a contattare il singolo CAB o la segreteria Accredia info@accredia.it.

Cerca

Accreditamenti

Sono pubblicati i dati degli organismi e dei laboratori che operano in tutti gli schemi e settori accreditati da Accredia. Sono scaricabili i certificati di accreditamento, gli allegati ai certificati e gli elenchi delle prove accreditate.

I dati vengono aggiornati dopo ogni seduta dei Comitati e Sotto Comitati Settoriali di Accreditamento Accredia di competenza.

Organismi accreditati	Cerca
Laboratori di prova	Cerca
Laboratori medici	Cerca
Organizzatori di prove valutative interlaboratorio	Cerca
Laboratori di taratura	Cerca
Produttori di materiali di riferimento	Cerca

A. Verifica il certificato di accreditamento di un organismo di certificazione di sistemi di gestione.

Nella maschera di ricerca degli “organismi accreditati” fai la ricerca con i campi di interesse.

Accreditamenti

Sono pubblicati i dati degli organismi e dei laboratori che operano in tutti gli schemi e settori accreditati da Accredia. Sono scaricabili i certificati di accreditamento, gli allegati ai certificati e gli elenchi delle prove accreditate.

I dati vengono aggiornati dopo ogni seduta dei Comitati e Sotto Comitati Settoriali di Accreditamento Accredia di competenza.

Accedi alla maschera di ricerca

Organismi accreditati
Cerca

Laboratori di prova
Laboratori medici
Organizzatori di prove valutative in
Laboratori di taratura
Produttori di materiali di riferimento
Biobanche
Storico accreditamenti

A partire dal 2025, ACCREDIA ha organizzato gli accreditamenti secondo una anagrafica unica. Ciò ha comportato la riassegnazione dei numeri di accreditamento per ciascun soggetto giuridico. Al seguente link è disponibile una tabella di correlazione degli accreditamenti al 31/12/2024, tra "precedente" e "nuovo" numero di accreditamento e rispettivi schemi, per ciascun CAB (conformity assessment body), che garantisce una immediata corrispondenza, in particolare durante il periodo transitorio (per il quale si rimanda alle specifiche circolari). In caso di dubbio si invita a contattare il singolo CAB o la segreteria ACCREDIA info@accredia.it

Ricerca organismi

Selezionare i criteri desiderati e cliccare sul pulsante Cerca.

Organismo accreditato
Schema di accreditamento
Schemi di certificazione sistemi di gestione
Settori IAF di accreditamento
Città
Provincia
Regione
Stato
Scopo
Testo del pdf di accreditamento

Reset
Cerca

Scarica il certificato di accreditamento dell'organismo selezionato e gli allegati al certificato.

Schema di accreditamento: Sistemi di Gestione
Norma: UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
Accreditamento N.:
Emesso il: 24/09/1998

Allegato CSACI

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (Settori IAF: 03, 04, 05, 06, 07a, 07b, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39)

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma Serie UNI EN ISO 3834, parte 2, parte 3, parte 4:2021 nei settori sopra riportati e applicabili.

Certificazione di sistemi di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 (Settori IAF: 04, 05, 06, 07b, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39)

Certificazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla norma UNI EN ISO 45001:2023 (Settori IAF: 04, 05, 06, 07a, 07b, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39)

Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza alimentare e/o dei mangimi in conformità a UNI EN ISO 22000:2018 nei seguenti settori di accreditamento: (Categorie: F - Commercio, vendita al dettaglio e commercio elettronico, FI - Commercio al dettaglio/all'ingrosso, FII - Intermediazione/compravendita, C - Lavorazione di alimenti, ingredienti e alimenti per animali domestici, CIII - Lavorazione di prodotti animali e vegetali (prodotti misti) deperibili, E - Servizio ristorazione / catering)

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità allo schema UNI EN 9100:2018 (Aerospace series).

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità allo schema UNI EN 9120:2018 (Aerospace series).

Certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza stradale in conformità alla norma UNI ISO 39001:2016

Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla Prassi di Riferimento UNI/PdR 125:2022



Certificato

Rev. 001
Data Rev. 19/01/2025



Allegato SEDI

Rev. 002
Data Rev. 19/01/2025



Allegato CSACI

Rev. 008
Data Rev. 01/07/2025
Data Scad. 17/10/2027

Controlla i dati essenziali del certificato di accreditamento dell'organismo.



Vedi nota*



Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Certificato di Accredитamento

Accreditation Certificate

Accreditamento n.
Accreditation n.

Emesso da
Issued by

Si dichiara che
We declare that

È conforme ai requisiti
della norma
Meets the requirements
of the standard

Quale organismo di
As body for the

000 Management Systems REV. 001

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Nome Organismo di Certificazione

Sede Principale/Headquarter:
• Viale

UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015

EN ISO/IEC 17021-1:2015

Certificazione di Sistemi di Gestione
(così come dettagliato negli Allegati al presente Certificato)
Certification of Management Systems
(as stated in the Annexes to this Certificate)

Numero di registrazione e
schema di accreditamento

Norma di accreditamento

Data di 1ª emissione
1st issue date
10-03-1993

Data di revisione
Review date
19-01-2025

Data di emissione e
revisione del certificato

L'accertamento attesta la competenza, l'imparzialità e il costante e coerente funzionamento dell'Organismo relativamente al campo di accreditamento riportato negli allegati al presente certificato di accreditamento.
Il presente Certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dai relativi Allegati e può essere sospeso, revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA.
La validità dell'accertamento può essere verificata sul sito WEB (www.accredia.it) o richiesta direttamente al Dipartimento di competenza. Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB.
La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di delibera del pertinente Comitato Settoriale di Accreditamento. L'atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione "Documenti". ACCREDIA è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.
The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing conformity assessment activities, limited to the scope detailed in the attached annex(es).
This Certificate is not valid without the relative annex(es) and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non fulfillment as ascertained by ACCREDIA.
Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the relevant Department. The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued to the CAB.
The revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, "Documents" section. ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.

SEDE LEGALE
Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA
Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637
milano@accredia.it

MD-17-OC Rev. 05

1/1

*Nota: Il QRcode consente di verificare la validità del certificato e la data di scadenza dello stesso.

Controlla i dati essenziali dell'allegato al certificato di accreditamento dell'organismo.




Membro degli Accordi di Mutual Recognition EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Allegato CSACI al Certificato di Accreditazione 000 Management Systems
Annex CSACI to the Accreditation Certificate 000 Management Systems

Rilasciato a
Nome Organismo di Certificazione

Revisione
020

Data di revisione
22-07-2025

Data di scadenza
30-07-2027

Sistemi di Gestione per la Qualità
in accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
Quality Management Systems
in accordance with EN ISO/IEC 17021-1:2015

Certificazione di sistemi di gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015
Certification of quality management systems in conformity with the standard EN ISO 9001:2015

Cod.	Settore / Attività
01	Agricoltura, silvicoltura e pesca
02	Industria mineraria e cave
03	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
04	Tessuti e prodotti tessili
05	Cuoio e prodotti in cuoio
06	Legno e prodotti in legno
07a	Prodotti in carta
07b	Produzione di cellulosa e carta
08	Casa editrici
09	Tipografie
12	Chimica di base, prodotti chimici e fibre
13	Prodotti farmaceutici
14	Prodotti in gomma e materie plastiche
15	Prodotti minerali non metallici
16	Calce, gesso, calcestruzzo, cemento e prodotti affini
17	Metalli e prodotti in metallo
18	Macchine ed apparecchiature
19	Apparecchiature elettriche ed ottiche
20	Costruzioni navali
21	Industria aerospaziale
22	Altri mezzi di trasporto
23	Produzione di manufatti (non classificata altrove)
24	Riciclaggio
25	Rifornimento di energia elettrica
26	Rifornimento di gas
27	Rifornimento di acqua
28	Costruzione
29	Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione autoveicoli, motociclette e prodotti per la persona e la casa

Sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni
in accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
Gender equality within organizations management systems
in accordance with EN ISO/IEC 17021-1:2015

Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni, in accordo alla Prassi di Riferimento UNIPdR 125:2022
Certification of the management system for gender equality within organizations, according to the Reference Practice UNIPdR 125:2022

Sistemi di Gestione Sociali
in accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
Social Management Systems
in accordance with EN ISO/IEC 17021-1:2015

Certificazione dei sistemi di gestione sociali in accordo a PAS 24000:2022
Certification of social management systems according to PAS 24000:2022

Sistemi di Gestione Ambientale
in accordo a UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015
Environmental Management Systems
in accordance with EN ISO/IEC 17021-1:2015

Certificazione di sistemi di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015
Certification of environmental management systems in conformity with the standard EN ISO 14001:2015

Cod.	Settore / Attività	Sector / Activity
01	Agricoltura, silvicoltura e pesca	Agriculture, forestry and fishing
02	Industria mineraria e cave	Mining and quarrying
03	Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco	Food products, beverages and tobacco
04	Tessuti e prodotti tessili	Textiles and textile products
05	Cuoio e prodotti in cuoio	Leather and leather products
06	Legno e prodotti in legno	Wood and wood products
07a	Prodotti in carta	Paper products
07b	Produzione di cellulosa e carta	Pulp, paper manufacturing
08	Casa editrici	Publishing companies

SEDE LEGALE
Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
accredia.it / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

SEDE OPERATIVA E AMMINISTRATIVA
Via Tonale, 26 - 20125 Milano
T +39 02 2100961 / F +39 02 2100962
milano@accredia.it

B. Verifica il certificato di accreditamento di un laboratorio di prova.

Nella maschera di ricerca dei "laboratori di prova" fai la ricerca con i campi di interesse.

Accreditamenti

Sono pubblicati i dati degli organismi e dei laboratori che operano in tutti gli schemi e settori accreditati da Accredia. Sono scaricabili i certificati di accreditamento, gli allegati ai certificati e gli elenchi delle prove accreditate.

I dati vengono aggiornati dopo ogni seduta dei Comitati e Sotto Comitati Settoriali di Accreditamento Accredia di competenza.

Accedi alla maschera di ricerca

Organismi accreditati

Cerca

Laboratori di prova

Cerca

Laboratori medici

Organizzatori di prove valutative

Laboratori di taratura

Produttori di materiali di riferimento

Biobanche

Storico accreditamenti

A partire dal 2025, ACCREDIA ha organizzato gli accreditamenti secondo una anagrafica unica. Ciò ha comportato la riassegnazione dei numeri di accreditamento per ciascun soggetto giuridico.

Al seguente link è disponibile una tabella di correlazione degli accreditamenti al 31/12/2024, tra "precedente" e "nuovo" numero di accreditamento e rispettivi schemi, per ciascun CAB (conformity assessment body), che garantisce una immediata corrispondenza, in particolare durante il periodo transitorio (per il quale si rimanda alle specifiche circolari).

In caso di dubbio si invita a contattare il singolo CAB o la segreteria ACCREDIA info@accredia.it

Ricerca laboratori di prova

Selezionare i criteri desiderati e cliccare sul pulsante Cerca.

Mostra i laboratori che soddisfano TUTTE le seguenti condizioni

Numero di accreditamento
(Inserire solo il numero senza la lettera L identificativa dello schema)

Nome del laboratorio

Denominazione della prova

Materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova

Norma/metodo di prova

Tecnica di prova

Settore tecnico del laboratorio

Regione o Provincia

Categoria di prova

Campo di accreditamento

Sospensione Attiva

Reset

Cerca

Mostra tutti i laboratori di prova accreditati

Tutti

Scarica il certificato di accreditamento e l'elenco prove del laboratorio selezionato.

Prove accreditate dal Laboratorio 00

Recapiti

Nome del Laboratorio

Via

Tel:

Fax:

E-mail:

Sito Web:

Certificato di Accreditamento



Scarica il certificato di accreditamento del laboratorio

Controlla i dati essenziali del certificato di accreditamento del laboratorio.



Vedi nota*




Membro degli Accordi di Mutual Recognition EA, INF e ILAC
Signatory of EA, INF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Certificato di Accreditazione Accreditation Certificate

Accreditamento n.
Accreditation n. **00 Testing REV. 10**

Emesso da
Issued by **Dipartimento Laboratori di Prova**

Si dichiara che
We declare that **Nome Laboratorio**

Appartenente all'ente/Belonging to the organization:
Nome Organizzazione
Sede/Headquarters:
- Via

Numero di registrazione e schema di accreditamento

E' conforme ai requisiti della norma
Meets the requirements of the standard **UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018**

Qualità
As **Laboratorio di Prova**
Testing Laboratory

Norma di accreditamento

Data di 1° emissione
1st issue date
18-03-1999

Data di revisione
Review date
23-01-2025

Data di emissione, revisione e scadenza del certificato

L'accertamento attesta la competenza tecnica, l'imparzialità e il costante e coerente funzionamento del Laboratorio relativamente al campo di accreditamento riportato nell'elenco Prove allegato al presente certificato di accreditamento.
Il presente certificato non è da ritenersi valido se non accompagnato dagli Elenchi Prove, che possono variare nel tempo e può essere sospeso o revocato o ridotto in qualsiasi momento nel caso di inadempienza accertata da parte di ACCREDIA.
La validità dell'accertamento può essere verificata sul sito web (www.accredia.it) o richiesta al Dipartimento di competenza.
I requisiti di sistema della ISO/IEC 17025 sono scritti in un linguaggio attinente alle attività di laboratorio e sono generalmente in accordo con i principi della norma ISO 9001 (si veda comunicato congiunto ISO-ILAC-IAF del Aprile 2017).
The accreditation attests competence, impartiality and consistent operation in performing laboratory activities, limited to the scope detailed in the attached Enclosure.
The present certificate is valid only if associated to the annexed Lists and can be suspended, withdrawn or reduced at any time in the event of non fulfillment as ascertained by ACCREDIA.
Confirmation of the validity of accreditation can be verified on the website (www.accredia.it) or by contacting the relevant Department.
The management system requirements in ISO/IEC 17025 are written in language relevant to laboratories operations and generally operate in accordance with the principles of ISO 9001 (refer joint ISO-ILAC-IAF Communiqué dated April 2017).
The QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità del certificato di accreditamento rilasciato al CAB.
La data di revisione riportata sul certificato corrisponde alla data di aggiornamento / di delibera del pertinente Comitato Settoriale di Accreditazione. L'atto di delibera, firmato dal Presidente di ACCREDIA, è scaricabile dal sito www.accredia.it, sezione "Documenti".
The QRcode links directly to the website www.accredia.it to check the validity of the accreditation certificate issued by the CAB.
The revision date shown on the certificate refers to the update / resolution date of the Sector Accreditation Committee. The Resolution, signed by the President of ACCREDIA, can be downloaded from the website www.accredia.it, "Documents" section.
ACCREDIA è l'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano. In applicazione del Regolamento Europeo 765/2008.
ACCREDIA is the sole national Accreditation Body, appointed by the Italian government in compliance with the application of REGULATION (EC) No 765/2008.

SEDE LEGALE, OPERATIVA E AMMINISTRATIVA
Via Guglielmo Salicruti, 7/9 - 00161 Roma
T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199
ACCREDIA.IT / info@accredia.it
C.F. / P. IVA 10566361001

pag. 1/1



Controlla le prove accreditate del laboratorio.

A) *Visualizza on line l'elenco prove*

Elenco completo delle prove (40) in revisione 43 del 2025-06-25

Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, è attiva una sospensione dell'accreditamento per quella prova (cfr. RG-02, §7).

NOTA: Le prove accreditate con campo flessibile, sono indicate come tali nella terza colonna. Il dettaglio delle prove flessibili, gestito dal laboratorio sotto la propria responsabilità, è distinto con l'indicazione "prova correlata".

S.	CAT.	MATERIALE / PRODOTTO / MATRICE	MISURANDO / PROPRIETÀ MISURATA / DENOMINAZIONE DELLA PROVA	NORMA/METODO DI PROVA	TECNICA DI PROVA	CAMPO DI MISURA E/ O DI PROVA
0		Acque destinate al consumo umano (1)/ Drinking waters (1), Acque naturali/Natural waters	Colifagi somatici/Somatic coliphages	UNI EN ISO 10705-2:2001	Metodo culturale-conta	
0		Acque destinate al consumo umano/ Drinking waters	1-1-dicloroetilene/1-1-dichloroethene, 1-2-dicloroetano/1-2-dichloroethane, 1-2-dicloropropano/1-2-dichloropropane, Benzene/benzene, Bromodichlorometano/Bromodichloromethane, Cloroetilene (Cloruro di vinile)/Chloroethylene (Vinyl chloride), Dibromodichlorometano/Dibromodichloromethane, Diclorofluoroetano (Freon 141b)/Dichlorofluoroethane (Freon 141b), Etilbenzene/Ethylbenzene, m+p-xilene/m+p-xylene, o-xilene/o-xylene, Stirene/Styrene, Tetracloroetilene/Tetrachloroethene, Toluene/Toluene, Tribromometano (Bromoformio)/Tribromomethane (Bromoform), Tricloroetilene (Trielina)/Trichloroethene, Triclorometano (Cloroformio)/Trichloromethane (Chloroform), Triclorofluoroetano (Freon 141b) <= 0.5 µg/l, altri analiti <= 0.2 µg/l	APHA Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 6200 B (2020)	GC-MS	
0		Acque destinate al consumo umano/ Drinking waters	Alluminio/Aluminium, Antimonio/Antimony, Arsenico/Arsenic, Bario/Barium, Berillio/Beryllium, Boro/Boron, Cadmio/Cadmium, Calcio/Calcium, Cobalto/Cobalt, Cromo/Chromium, Ferro/Iron, Magnesio/Magnesium, Manganese/Manganese, Mercurio/Mercury, Nichel/Nickel, Piombo/Lead, Potassio/Potassium, Rame/Copper, Selenio/Selenium, Sodio/Sodium, Tallio/Thallium, Uranio/Uranium, Vanadio/Vanadium, Zinco/Zinc (Antimonio, Cadmio, Piombo e Tallio <= 0.5 µg/l) - Arsenico, Berillio, Cobalto, Cromo, Nichel, Selenio, Uranio e Vanadio <= 1 µg/l) - Alluminio, Bario, Boro, Ferro, Manganese, Rame e Zinco <= 5 µg/l) - Mercurio <= 0.2 µg/l) - Calcio, Magnesio <= 1 mg/l) - K, Na <= 0.5 mg/l)	UNI EN ISO 17294-2:2023	ICP-MS	
0		Acque destinate al consumo umano/ Drinking waters	Anioni/Anions - Bromati/Bromate (<= 3 µg/l)	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 126 Met ISS CBB006 - solo/only Metodo B	IC	
0		Acque destinate al consumo umano/ Drinking waters	Anioni/Anions - Bromuri/Bromide, Cloruri/Chloride, Fluoruri/Fluoride, Nitrati/Nitrate, Nitriti/Nitrite, Solfati/Sulphates (Fluoruro e Nitrito <= 0.05 mg/l) - Cloruro e Nitrato <= 2 mg/l) - Solfato <= 3 mg/l) - Bromuro <= 0.1 mg/l)	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	IC	

B) *Scarica l'elenco prove completo in pdf.*

Elenco delle prove in revisione 43 del 2025-06-25

[Scarica il PDF della revisione 43 dell'elenco prove](#)

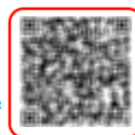
Accedi allo storico delle precedenti revisioni dell'elenco prove

C) Con il QR Code presente sull'elenco prove⁽¹⁾ accedi direttamente al sito www.accredia.it per verificarne la validità.

Il QRcode consente di accedere direttamente al sito www.accredia.it per verificare la validità dell'elenco prove e del certificato di accreditamento rilasciato al laboratorio/The QRcode allows to directly access to the website www.accredia.it to verify the validity of the test list and of the accreditation certificate issued to the laboratory.

L'eventuale simbolo "X" riportato nella colonna "O&I" indica che il laboratorio è accreditato anche per fornire opinioni e interpretazioni basate sui risultati delle specifiche prove contrassegnate/Any "X" symbol in the "O&I" column indicates that the laboratory is also accredited to provide opinions and interpretations based on the results of the specific marked tests.

L'eventuale simbolo (*) indica che è attiva una sospensione dell'accREDITAMENTO per la specifica attività riportata a fianco/Any symbol (*) indicates that a suspension of accreditation is active for the specific activity shown next to it.



(1) Per certificati ed elenchi emessi da novembre 2018

Appendice 3

Modello di certificato della conformità alla norma **UNI EN ISO 9001**

 00000	LOGO e nome Organismo accreditato
L'AZIENDA/THE COMPANY	
Nome azienda certificata	
Sede Legale Via xxxxx, n 0 0000 Città Provincia Italy	Sede Operativa Via xxxxx, n 0 0000 Città Provincia Italy
HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ SECONDO LA NORMA IT IS CERTIFIED OF THE MANAGEMENT SYSTEM FOR THE QUALITY ACCORDING TO	
UNI EN ISO 9001:2015	
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE SI INTENDE RIFERITA AGLI ASPETTI GESTIONALI DELL'IMPRESA NEL SUO COMPLESSO ED È UTILIZZABILE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 84 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E LINEE GUIDA ANAC APPLICABILI THIS CERTIFICATION IS INTENDED TO REPRESENT THE OPERATIONS OF THE UNDERTAKING IN HIS COMPLEX AND IS USED FOR THE QUALIFICATION OF BUILDING COMPANIES IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 84 OF D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AND APPLICABLE ANAC GUIDES	
valutato secondo le prescrizioni del documento VALUED THE REQUIREMENTS OF DOCUMENT	
*ACCREDIA RT-05 (EA 28)	
PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES FIELDS	
XXXXXXXXXXXXXXXXX x x x x x xxxxxx xxx xx x x xxx x xxxxx. *XXXXXXXXXXXXXXXXX (scopo solo del 28)* XXXXXXXXXXXXXXXXX x x x x x xxxxxx xxx xx x x xxx x xxxxx. *XXXXXXXXXXXXXXXXX (scopo solo del 28)*	
Prima Emissione: First issue gg.mm.aaaa	
Rev. 00	
Rilasciato da: Organismo di Certificazione	
Emissione Corrente: Current issue gg.mm.aaaa	
Rev. 00	
Scadenza Ciclo: Expiration cycle gg.mm.aaaa	
Certificazione valido fino al gg mm aaaa	
Certificazione valido fino al gg mm aaaa	
Certificazione valido fino al gg mm aaaa	
La validità del certificato è confermata dalla presenza del bollino di sicurezza. Le date sotto riportate sono indicative. In caso di assenza del bollino di sicurezza e per avere informazioni certe sulla validità del certificato, vi chiediamo di inviare richiesta all'indirizzo The validity of the certificate is confirmed by the presence of the security label. The dates given below are indicative. In the absence of the label security and to have reliable information on the validity of the certificate, send request to	
Mod. Certificato ISO 9001: EA 28 Rev. 0 - del 05.04.2019	
Il presente certificato rimane di proprietà di distrutte, se richiesto. Per ulteriori chiarimenti riguardo la validità del presente certificato rivolgersi a Il presente certificato e tutte le copie o riproduttori dello stesso dovranno essere restituite a all'indirizzo di posta elettronica o collegandosi al sito internet	



Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
Tel. +39 06 8440991
Fax. +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale, 26
20125 Milano
Tel. +39 02 2100961
Fax. +39 02 21009637
milano@accredia.it

Dipartimento Laboratori di prova

Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
Tel. +39 06 8440991
Fax. +39 06 8841199
info@accredia.it

Dipartimento Laboratori di taratura

Strada delle Cacce, 91
10135 Torino
Tel. +39 011 32846.1
Fax. +39 011 3284630
segreteriaidt@accredia.it

accredia.it

f in   